

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

68° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 1996

—————

INDICE

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 108

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 1996

19ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Cavazzuti e per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 novembre, con l'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il Presidente COVIELLO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili - sulla base dei criteri definiti nella seduta del 22 novembre - i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 9: 9.51, 9.70, 9.69, 9.72, 9.50, 9.58, 9.81, 9.45, 9.46, 9.80, 9.44, 9.82, 9.83, 9.43, 9.42, 9.84, 9.88, 9.38, 9.3, 9.57, 9.6, 9.5, 9.4, 9.109, 9.112, 9.25,9.98, 9.96, 9.27, 9.97, 9.26.

Gli emendamenti 9.68, 9.71, 9.52, 9.73, 9.18, 9.54, 9.75,9.1 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 9.76.

Gli emendamenti 9.49, 9.74, 9.19, 9.113 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 9.48.

Gli emendamenti 9.77, 9.78 e 9.10 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il senatore DOLAZZA illustra l'emendamento 9.67, tendente ad ottenere un risparmio finanziario per lo Stato in materia di trattamento complessivo degli ufficiali.

Vengono poi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.9 e 9.47.

Dopo che l'emendamento 9.79 è dato per illustrato dai proponenti, il senatore DOLAZZA illustra l'emendamento 9.64 volto a limitare fino a 65 anni la permanenza in servizio del personale militare.

L'emendamento 9.85 è dato per illustrato dai proponenti mentre l'emendamento 9.41 viene ritirato dai medesimi.

Sono poi dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.111, 9.2, 9.55, 9.86, 9.87 e 9.110; sono invece ritirati gli emendamenti 9.40 e 9.39.

Il senatore DOLAZZA illustra gli emendamenti 9.63, 9.66 e 9.65, volti a razionalizzare la normativa sul personale militare che transita in ausiliaria, in modo da consentire un recupero di risorse finanziarie, eliminando ingiustificate situazioni di privilegio di talune categorie.

Dopo che gli emendamenti 9.89 e 9.90 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti, vengono ritirati gli emendamenti 9.35, 9.30 e 9.37. I rispettivi proponenti rinunciano poi ad illustrare gli emendamenti 9.91, 9.36, 9.92, 9.115, 9.114, 9.56, 9.116 e 9.93.

Il senatore MANFREDI, illustrando l'emendamento 9.60, propone di modificarlo, inserendo dopo le parole: « di materiali», le altre: «non d'armamento», sopprimendo le parole da: «purchè non siano armi» fino alla fine del periodo, nonchè sostituendo la parola: «armamenti» con le altre: «materiali d'armamento». Ritira poi l'emendamento 9.59.

Gli emendamenti 9.94 e 9.95 sono dati per illustrati dai proponenti, che poi ritirano gli emendamenti 9.29 e 9.28.

Il senatore PALOMBO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 9.12 e 9.13.

Sono dati per illustrati dai proponenti gli emendamenti 9.99, 9.103, 9.100, 9.101, 9.104, 9.105, 9.102 e 9.106; sono invece ritirati dai medesimi gli emendamenti 9.24, 9.23, 9.22, 9.21, 9.14, 9.33 e 9.32.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 9.62 tendente a superare la genericità della norma in esame.

Gli emendamenti 9.34 e 9.31 sono ritirati, mentre sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.107, 9.108, 9.61, 9.8 e

9.7 (al quale la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara di aggiungere la propria firma).

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passa alle votazioni.

Con successive e separate votazioni le Commissioni riunite respingono, con i pareri contrari del relatore MORANDO e del Sottosegretario BRUTTI, gli emendamenti 9.68, 9.71, 9.52, 9.73, 9.18, 9.54 (con la dichiarazione a favore del senatore MANFREDI), 9.75 e 9.1.

Vengono poi respinti, con i pareri contrari del relatore MORANDO e del Sottosegretario BRUTTI, gli emendamenti 9.49 (con la dichiarazione a favore del senatore MORO), 9.74 e 9.19 (di identico contenuto).

Le Commissioni riunite respingono, poi, con separate e successive votazioni, con i pareri contrari del relatore MORANDO e del Sottosegretario BRUTTI, gli emendamenti 9.113, 9.77, 9.78, 9.10.

Sull'emendamento 9.67 il relatore MORANDO esprime parere contrario, ritenendo inadeguata la scelta di riordinare con tale emendamento una materia estremamente complessa.

Il Sottosegretario BRUTTI si associa alle considerazioni del relatore.

Il senatore DOLAZZA dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 9.67, che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del Sottosegretario BRUTTI, viene posto ai voti e quindi respinto l'emendamento 9.79.

L'emendamento 9.64, sul quale il relatore MORANDO si è rimesso al Governo ed il Sottosegretario BRUTTI si è dichiarato favorevole, viene posto ai voti e quindi accolto dalla Commissione.

Con successive e separate votazioni le Commissioni riunite respingono poi, contrari il relatore MORANDO e il Sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 9.85 nonché gli emendamenti 9.111, 9.2 e 9.55 (di identico contenuto), sui quali il relatore MORANDO si è rimesso al Governo, a sua volta contrario, mentre il senatore GUBERT dichiara il proprio voto a favore.

Con i pareri contrari del relatore MORANDO e del Governo, risultano poi respinti rispettivamente gli emendamenti 9.86 e 9.87, nonché 9.110, sul quale il relatore MORANDO si rimette al Governo, a sua volta contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 9.63, con il parere contrario del relatore MORANDO e del Governo e la dichiarazione di voto a favore del senatore DOLAZZA, viene respinto.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 9.66. Il sottosegretario BRUTTI si associa al parere del relatore ritenendo che nonostante l'esigenza sottesa alla proposta sia condivisibile, tuttavia non sembra questa la sede più idonea per riordinare la materia.

Dopo la dichiarazione a favore del senatore DOLAZZA, l'emendamento 9.66 risulta respinto.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 9.65, mentre il sottosegretario BRUTTI, dichiarandosi favorevole all'esigenza sottesa al medesimo, invita i proponenti a ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno, che il Governo senz'altro accoglierebbe.

Il senatore DOLAZZA accetta l'invito del Sottosegretario Brutti e quindi ritira l'emendamento 9.65.

Le Commissioni riunite respingono poi, con successive e separate votazioni ed i pareri contrari del relatore MORANDO e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.89, 9.90, 9.91, 9.36 e 9.92 (gli ultimi due di identico contenuto).

Sull'emendamento 9.115 il relatore MORANDO si rimette al Governo che dichiara parere contrario.

Posto in votazione l'emendamento 9.115 risulta respinto.

Le Commissioni riunite respingono altresì, con il parere contrario del relatore MORANDO e del Governo, l'emendamento 9.114.

Sull'emendamento 9.56 il relatore MORANDO si rimette al Governo, il cui parere è contrario.

Dopo la dichiarazione a favore del senatore MANFREDI, l'emendamento 9.56, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione che, con successive e separate votazioni, contrari il relatore MORANDO e il Governo, respinge altresì gli emendamenti 9.116 e 9.93.

Il relatore MORANDO dichiara di concordare con la nuova formulazione dell'emendamento 9.60 proposta dal senatore MANFREDI, al quale chiede se le modifiche suggerite abbiano carattere sostanziale o meramente formale.

Il sottosegretario BRUTTI concorda con il nuovo testo dell'emendamento 9.60, ritenendo ampiamente giustificata la modifica di carattere sostanziale, confermata peraltro dal senatore MANFREDI.

L'emendamento 9.60, come riformulato, con i pareri favorevoli del relatore MORANDO e del Governo, viene quindi posto ai voti ed accolto dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.94, 9.95, 9.12 e 9.13.

Sono poi separatamente messi ai voti e respinti dalle Commissioni riunite, con i pareri contrari del relatore e del Governo, gli emendamenti 9.99, 9.103, 9.100, 9.101, 9.104, 9.105, 9.102 e 9.106.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 9.62. Il sottosegretario BRUTTI si associa, ritenendo che il limite indicato nella proposta emendativa sia eccessivo.

Il senatore MANFREDI dichiara quindi di ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, contrari il relatore ed il Governo, gli emendamenti 9.107 e 9.108.

Sull'emendamento 9.61 il relatore MORANDO si rimette al Governo, suggerendo tuttavia di porre in votazione il successivo emendamento 9.7, che, previa soppressione delle parole: «limitatamente al personale in servizio al 30.6.1995», sarebbe in grado di soddisfare l'esigenza sottesa negli emendamenti 9.61 e 9.8, che invita pertanto a ritirare.

Il sottosegretario BRUTTI, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti dei senatori MARINO, FERRANTE e GURBERT, fa presente che gli emendamenti richiamati dal relatore tendono a risolvere un problema reale e pertanto la proposta emendativa è quanto mai opportuna, incontrando il favore del Governo.

Gli emendamenti 9.61 e 9.8 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti i quali aggiungono la propria firma all'emendamento 9.7; quest'ultimo posto ai voti, favorevoli il relatore ed il Governo, è accolto dalla Commissione nel nuovo testo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

In via preliminare, il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti 10.15, 10.17, 10.18, 10.77, 10.82, 10.0.3, 10.0.2, 10.0.4, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.52, 10.53, 10.83, 10.57, 10.58, 10.59, 10.63, 10.61, 10.62.

Il senatore CADDEO rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.76.

Il senatore MORO, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.16 e 10.20, mentre ritira gli emendamenti 10.19 e 10.21.

Il senatore DE SANTIS rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.1.

Il senatore MELUZZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.74.

Il senatore PALOMBO rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.10, ritira poi l'emendamento 10.14.

Il senatore MORO dopo aver ritirato gli emendamenti 10.23, 10.25, 10.26 e 10.27, rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.24.

Il senatore DE SANTIS rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.2.

L'emendamento 10.6 è ritirato dal senatore IULIANO.

La senatrice DENTAMARO dà per illustrato l'emendamento 10.78.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 10.28, dando poi per illustrati gli emendamenti 10.29, 10.30, 10.31 e 10.32.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 10.73, rinunciando poi ad illustrare l'emendamento 10.72.

Il senatore DE SANTIS rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.3, mentre il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 10.12.

Il senatore MINARDO rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.81; gli emendamenti 10.69 e 10.75 si danno per illustrati dai rispettivi presentatori. Sono poi dati per illustrati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 10.33, 10.70, 10.34, 10.35, 10.5 e 10.22.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 10.80.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.36. Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 10.71.

Il senatore MORO, rinunciando ad illustrare gli emendamenti 10.47, 10.54, 10.55 e 10.60, ritira gli emendamenti 10.37, 10.45, 10.46, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.56.

Il senatore PALOMBO, dopo aver illustrato l'emendamento 10.11, lo ritira per trasformarlo in un ordine del giorno.

L'emendamento 10.4, al quale aggiunge la firma il senatore Gubert, viene ritirato dal senatore DE SANTIS; parimenti gli emendamenti 10.13 e 10.9 sono ritirati dal senatore PALOMBO.

I senatori MANFREDI, GUBERT e TAROLLI appongono la propria firma all'emendamento 10.68.

Il senatore MORO, rinunciando ad illustrare l'emendamento 10.64, ritira gli emendamenti 10.66 e 10.67.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 10.7. Sono poi illustrati gli emendamenti 10.84, 10.85 e 10.86.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passa quindi alle votazioni.

Il relatore MORANDO fa presente che il tenore del proprio parere sull'emendamento 10.76 è condizionato dall'interpretazione che viene data alla normativa in esame. Infatti, se esiste un rischio di trattamento

difforme fra coloro che attualmente sono in servizio militare di leva e coloro che prestano il servizio civile, allora sarebbe opportuno accogliere la proposta emendativa in esame, per superare tale difformità. Chiede quindi chiarimenti al Governo in merito.

Il sottosegretario BRUTTI spiega che attualmente la normativa non comporta alcuna disparità di trattamento tra i militari di leva e gli obiettori di coscienza. Propone tuttavia di modificare opportunamente il testo dell'emendamento.

Il senatore CADDEO osserva che la proposta emendativa è destinata a recepire una giusta aspettativa di coloro che attualmente sono stati chiamati al servizio militare.

Il senatore D'ALÌ suggerisce di prendere in considerazione il testo del proprio successivo emendamento 10.74, che permette una introduzione della nuova normativa in modo scaglionato.

Il senatore MANFREDI ritiene preferibile un ordine del giorno che impegni il Governo affinché non si creino disparità tra gli scaglioni a cavallo tra il 1996 e il 1997. Il senatore PALOMBO, sottolineando le esigenze operative dei reparti in formazione, concorda con il senatore Manfredi.

Il sottosegretario BRUTTI dichiara, peraltro, che il Governo potrebbe accogliere uno specifico ordine del giorno su tale questione.

Prende la parola il senatore D'ALÌ, a giudizio del quale risulta preminente l'esigenza di non ingenerare disparità anche tra il personale di leva e il personale in servizio civile.

Il senatore CADDEO, prendendo atto della dichiarazione del sottosegretario in merito all'ordine del giorno, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 10.76.

Stante l'avviso contrario degli altri presentatori dell'emendamento, il presidente COVIELLO propone l'accantonamento dell'emendamento 10.76, unitamente a tutti gli altri emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 10.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.24, 10.2, 10.78, 10.29, 10.30, 10.31 e 10.32.

Sull'emendamento 10.72, il relatore MORANDO esprime parere contrario, dopo aver ricordato che tale emendamento riproduce una disposizione prevista nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, e successivamente soppresso in sede di esame parlamentare alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.72, sottolineando che la disposizione in esame tende a favorire - con la diffusione di informazioni da parte del Ministero della difesa - l'ingresso nel mercato del lavoro di coloro che hanno svolto il servizio militare.

Si dichiarano a favore dell'emendamento i senatori PALOMBO, MUNGARI, TAROLLI e GUBERT, i quali, insieme al senatore TONIOLLI, aggiungono firma.

Intervengono invece, con dichiarazioni di voto contrarie all'emendamento, i senatori ALBERTINI e VIVIANI.

A giudizio del senatore GRILLO, i compiti assegnati al Ministero della difesa con l'emendamento in esame vanno nella direzione opposta all'indirizzo di regionalizzare le agenzie per il collocamento. Riprendendo le osservazioni svolte dai senatori Albertini e Viviani, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea che la previsione di un titolo di valutazione a favore di chi ha svolto il servizio militare, comporta una sostanziale discriminazione nei confronti delle donne.

Interviene il presidente ANGIUS, il quale condivide lo spirito dell'emendamento, volto a favorire l'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio militare, ma ritiene fondate le opinioni di quanti si preoccupano sia del coordinamento con le competenze assegnate agli uffici di collocamento, sia soprattutto delle possibili discriminazioni nei confronti delle donne. Propone quindi ai presentatori di riformulare il testo dell'emendamento.

Accogliendo tale invito il senatore MANFREDI chiede il momentaneo accantonamento dell'emendamento 10.72.

Tale emendamento viene pertanto accantonato.

Sull'emendamento 10.3, che si intende soppressivo dell'intero comma 6, esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario BRUTTI. Posto ai voti, dopo l'aggiunta di firma dei senatori GUBERT e TAROLLI e la dichiarazione di voto favorevole del senatore MANFREDI, l'emendamento 10.3 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, viene successivamente respinto l'emendamento 10.12.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, viene successivamente respinto l'emendamento 10.81.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO, il sottosegretario BRUTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.69, sottolineando, peraltro, che le esigenze logistiche e le direttive

strategiche delle forze armate appaiono comunque salvaguardate dalla condizione, in premessa, della compatibilità ivi richiamata.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore CADDEO e favorevole del senatore GUBERT, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 10.69.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.75 e 10.33.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, si dichiarano a favore dell'emendamento 10.70 i senatori MANFREDI e GUBERT. Posto ai voti, tale emendamento viene poi respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.34 e 10.35, mentre viene ritirato dal senatore GUBERT l'emendamento 10.80.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.36, 10.71, 10.47, 10.54 e 10.55.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI sull'emendamento 10.5, interviene il senatore GRILLO, il quale sottolinea l'opportunità di salvaguardare le esigenze di reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione dei compiti svolti dall'Arma.

Dopo un ulteriore intervento del sottosegretario BRUTTI, il quale sottolinea che le esigenze di reclutamento dell'arma dei Carabinieri sono ben presenti al Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 10.5.

Viene quindi ritirato l'emendamento 10.68.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.60 e 10.64.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il presidente ANGIUS illustra l'emendamento 10.72 (nuovo testo) che riformula in parte l'emendamento 10.72, sottolineando che il periodo di effettivo servizio di leva, ovvero quello civile, in qualunque forma prestato, costituirà titolo per il collocamento in graduatoria per le liste di lavoro nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Su quest'ultimo emendamento intervengono il senatore MARINO, che si dichiara contrario, e il sottosegretario BRUTTI, il quale ritiene preferibile la originaria formulazione dell'emendamento.

Anche i senatori MANFREDI, GUBERT e TAROLLI ritengono preferibile l'emendamento nella sua formulazione originaria, mentre il senatore ALBERTINI interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento illustrato dal senatore Angius.

Dopo che il presidente ANGIUS ha ritirato l'emendamento 10.72 (nuovo testo), posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto contrario dei senatori DOLAZZA, RIPAMONTI e CADDEO e quella favorevole del senatore PALOMBO, viene quindi respinto l'emendamento 10.72.

Il relatore MORANDO esprime il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 6.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 10.76.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 10.16, 10.20, 10.1, 10.22, 10.74 e 10.10.

Vengono dichiarati preclusi gli emendamenti 10.84, 10.85 e 10.86.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 e dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 11.100, 11.2, 11.3 e 11.1.

Il senatore PACE ritira l'emendamento 11.5 e aggiunge la propria firma all'emendamento 11.6.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, interviene il senatore D'ALÌ che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.6 che, posto ai voti, viene respinto.

Sull'emendamento 11.4 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 11.4.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti 12.3 e 12.9.

Vengono ritirati gli emendamenti 12.18, 12.17, 12.19, 12.2, 12.21, 12.22, 12.23 e 12.13.

Si danno invece per illustrati gli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6, 12.16, 12.20, 12.15, 12.1, 12.24, 12.25, 12.12, 12.10, 12.11, 12.7 e 12.8.

Dopo che il senatore GUBERT ha illustrato gli emendamenti 12.29 e 12.14, prende la parola il senatore D'ALÌ il quale illustra congiuntamente gli emendamenti 12.28, 12.26, - sottolineando l'esigenza di non penalizzare i pubblici dipendenti che siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali - e 12.27.

Dopo il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sull'emendamento 12.4, interviene il senatore GRILLO il quale - dopo aver aggiunto la firma a tale emendamento - giudica demagogica la disposizione recata dal comma 1, ricordando che già in passato una disposizione analoga si è rivelata praticamente inattuabile. Tra l'altro, continua il senatore Grillo, la disposizione in esame va in netta controtendenza con gli indirizzi che responsabilizzano i dirigenti dell'amministrazione pubblica.

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore ALBERTINI, viene respinto l'emendamento 12.4, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 12.5.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 12.6, 12.16, 12.20 e 12.28.

Il relatore MORANDO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 12.14 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Accogliendo l'invito, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 12.14.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, vengono respinti gli emendamenti 12.26 e 12.15, mentre viene ritirato l'emendamento 12.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 12.24 e 12.27 di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 12.25, 12.12, 12.10, 12.11, 12.7 e 12.8.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 12.29.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

20ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro CAVAZZUTI e GIARDA, per l'industria il commercio e l'artigianato CARPI e per gli affari esteri FASSINO.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 13. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 13.18, 13.10, 13.12, 13.13, 13.17, 13.0.1.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 13.7, 13.19, 13.20, 13.22, 13.24, 13.26, 13.8, 13.27, 13.5, 13.9, 13.14, 13.15, 13.1, 13.2, 13.16, 13.3, 13.6 e 13.4.

Vengono successivamente ritirati gli emendamenti 13.21 e 13.23.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Sull'emendamento 13.7 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

L'emendamento 13.7 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 13.19 e 13.20.

Con separate votazioni e previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 13.22, 13.24, 13.26, 13.8 e 13.27.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 13.5, in quanto esso implica una variazione meramente formale del testo in esame.

Il senatore MIGONE ritira l'emendamento 13.5.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 13.9 e 13.14.

Sull'emendamento 13.15 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore CURTO ricorda che è in corso un confronto dialettico tra la maggioranza e l'opposizione circa l'opportunità di stralciare dal provvedimento in esame le disposizioni contenenti deleghe legislative al Governo. Invita pertanto le Commissioni riunite ad accantonare l'esame dell'emendamento 13.15, volto alla soppressione di una norma che attribuisce potestà normative all'Esecutivo.

Il presidente COVIELLO ricorda che le Commissioni riunite hanno accantonato l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6 per le ragioni evidenziate dal senatore Curto.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 13.15, dato che esso non rientra nell'ambito del confronto politico in corso.

L'emendamento 13.15 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti in votazione separatamente e respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.16 e 13.3.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 13.6, sul quale esprime altrimenti parere contrario.

Di avviso contrario si dichiara altresì il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore MARINO esprime perplessità sull'inserimento di tale disposizione in un provvedimento finanziario.

La senatrice MAZZUCA ritira l'emendamento 13.6, riservandosi di presentarlo in ordine del giorno.

Il relatore MORANDO fa presente che l'emendamento 13.4 è finalizzato a reinserire nel testo in esame una delega per la revisione della disciplina dell'indennità di servizio all'estero, già contenuta nel disegno di legge proposto dal Governo e poi stralciata. Sottolinea che si tratta di una materia in relazione alla quale è unanime la convinzione della necessità di procedere ad un riordino e che la Commissione esteri ha raccomandato il reinserimento della norma nel provvedimento in esame, anche in considerazione dei risparmi di spesa considerevoli che essa po-

trebbe produrre. Dichiara pertanto il proprio parere favorevole sull'emendamento, a condizione che tale avviso sia condiviso anche dai Gruppi dell'opposizione che hanno manifestato la loro contrarietà sulle norme di delega contenute nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con le osservazioni svolte dal relatore, sottolineando che l'argomento della delega in questione differisce da quelli in relazione ai quali si è sviluppato il dibattito politico concernente l'opportunità del conferimento di deleghe legislative al Governo.

Il senatore PORCARI, dopo aver ribadito la contrarietà della sua parte politica al conferimento di deleghe legislative all'Esecutivo e aver auspicato la prosecuzione del confronto in corso tra maggioranza e opposizione su tale argomento, fa presente che la delega in questione riguarda una materia nella quale è necessario intervenire senza ulteriori dilazioni. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento, a condizione, che nel comma 9, sia previsto che gli schemi dei decreti di cui al comma 7 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.

Il senatore GRILLO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Porcari, ribadendo che per la sua parte politica è pregiudiziale l'abbandono delle deleghe in materia fiscale che non hanno effetti sui saldi finanziari del 1997, ma che appare condivisibile nel merito la revisione normativa della materia della indennità di servizio all'estero.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore TAROLLI dichiara voto favorevole, ribadendo la necessità di eliminare le incongruenze che caratterizzano la materia.

Il sottosegretario FASSINO esprime soddisfazione per la disponibilità manifestata dai Gruppi di opposizione, sottolineando il carattere ordinamentale della delega e la necessità di introdurre principi di equità e trasparenza nella materia in questione. Dichiara infine di concordare con la proposta di modifica dell'emendamento avanzata dal senatore Porcari.

Il relatore MORANDO esprime infine parere favorevole, mentre il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette alle valutazioni delle Commissioni.

L'emendamento 13.4 nel testo modificato viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi agli articoli 14, 15 e 16. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 15.0.1, 16.1, 16.2, 16.28, 16.17.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 14.1, 14.6 e 14.10.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8 e 14.9.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 14.1, 14.6 e 14.10.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI viene poi posto in votazione l'emendamento 15.2, che risulta respinto.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.3, 16.7, 16.29, 16.4 e 16.30.

Sono ritirati gli emendamenti 16.5, 16.6, 16.16, 16.15, 16.14, 16.13, 16.11, 16.10, 16.9, 16.8 e 16.12.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.3, 16.7, 16.29, 16.4 e 16.30.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 17. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 17.52, 17.34, 17.10, 17.1, 17.58, 17.59, 17.152, 17.453, 17.153, 17.452, 17.451, 17.450, 17.156, 17.154, 17.61, 17.60, 17.155, 17.150, 17.12, 17.53. Dichiara inoltre inammissibile, in quanto privo di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, l'emendamento 17.57.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 17.20, 17.44, 17.158, 17.21, 17.45, 17.48, 17.46, 17.47, 17.33, 17.8, 17.23, 17.24, 17.42, 17.41, 17.40, 17.39, 17.26, 17.54, 17.25, 17.19, 17.13, 17.14, 17.37, 17.38, 17.2, 17.1000, 17.49, 17.160, 17.35, 17.16, 17.32, 17.15 e 17.36.

Sono poi ritirati gli emendamenti 17.22, 17.43, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.18 e 17.51.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 17.7 e 17.50, finalizzati ad attribuire agli enti locali maggiore autonomia nella gestione delle proprie risorse finanziarie.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 17.3, finalizzato, tra l'altro, a consentire la ricognizione di debiti fuori bilancio da parte delle amministrazioni locali.

Il senatore MARINI illustra l'emendamento 17.11, volto ad evitare la vendita di beni appartenenti al patrimonio comunale da parte degli enti locali dissestati che hanno ottenuto il bilancio riequilibrato.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 17.500.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 17.17, volto ad evitare la retroattività di alcune disposizioni fiscali.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 17.9, volto ad accelerare le procedure decisionali degli enti locali.

Il senatore GRILLO illustra l'emendamento 17.5, che introduce una norma sanzionatoria a carico dei responsabili del dissesto finanziario degli enti locali.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 17.6.

Il senatore MINARDO illustra gli emendamenti 17.55 e 17.56.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 17.0.1, che introduce agevolazioni fiscali a favore dei territori montani e delle imprese che operano in comunità montane.

Il senatore COLLINO illustra l'emendamento 17.0.2.

Il senatore GRILLO illustra l'emendamento 17.4, finalizzato alla costituzione di un apposito fondo per consentire la piena utilizzazione delle risorse idriche disponibili nel territorio nazionale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 17.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA viene posto in votazione e respinto l'emendamento 17.20.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario sull'emendamento 17.7.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore GUBERT dichiara di apporre sull'emendamento la propria firma.

L'emendamento 17.7 è quindi respinto dalle Commissioni riunite.

Sull'emendamento 17.50 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario GIARDA.

Il senatore MORO dichiara di apporvi la propria firma.

L'emendamento 17.50 è quindi posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 17.44.

Sull'emendamento 17.158 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario GIARDA.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore D'ALÌ, l'emendamento 17.158 è posto ai voti e respinto.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 17.21.

Resta assorbito l'emendamento 17.45.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA è quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 17.48.

Si passa quindi all'emendamento 17.46 sul quale esprimono parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Del pari respinto è l'emendamento 17.47 sul quale il rappresentante del Governo e il relatore avevano espresso parere contrario.

Il sottosegretario GIARDA illustra quindi l'emendamento 17.300 volto a precisare una norma che potrebbe dar luogo a fraintendimenti sul piano interpretativo.

Sulla proposta del Governo si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori STANISCIA, MARINI e il RELATORE che propone al Governo una nuova formulazione del testo che il sottosegretario GIARDA dichiara di accogliere.

Posto ai voti, l'emendamento 17.300 nel nuovo testo è accolto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 17.33 e 17.8.

Sull'emendamento 17.3 il relatore si rimette alle valutazioni del Governo per la prima parte e invita il presentatore a ritirare la seconda e la terza parte dell'emendamento.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sulla prima parte dell'emendamento e invita il presentatore a ritirare le altre due parti aggiuntive del comma 6 e modificative del comma 14.

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento, modificativa del comma 6, è respinta.

Il senatore STANISCIA ritira quindi la seconda e la terza parte dell'emendamento.

Sull'emendamento 17.11 il relatore si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo il quale dichiara di esprimere parere favorevole se, dopo la parola «amministrazione», saranno aggiunte le parole: «non vincolati».

Il senatore MARINI, primo firmatario dell'emendamento, dichiara di accogliere la proposta avanzata dal sottosegretario GIARDA.

Interviene quindi il senatore GUBERT che, dopo aver dichiarato il proprio voto favorevole sull'emendamento, aggiunge la propria firma allo stesso.

La senatrice SARTORI interviene invece per annunciare il suo voto contrario.

Il senatore MARINO, dopo aver espresso il proprio voto favorevole, dichiara a sua volta di voler aggiungere la propria firma all'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 17.11 è accolto.

Previo parere contrario del rappresentante del Governo e del RELATORE è quindi respinto l'emendamento 17.23.

Si passa quindi all'emendamento 17.1000 del Governo, sostitutivo del primo periodo del comma 6, sul quale il RELATORE esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 17.24, 17.42, 17.41, 17.40, 17.39, 17.26, 17.54 e 17.25.

Sull'emendamento 17.19 il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIARDA propone di cambiare l'emendamento nel modo seguente: al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «istituti» aggiungere le seguenti: «di credito».

Il senatore D'ALÌ dichiara di accogliere la proposta del sottosegretario GIARDA.

Posto ai voti nel testo modificato l'emendamento 17.19 è quindi accolto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 17.13, 17.14, 17.37, 17.38, 17.2 e 17.49.

Sull'emendamento 17.160 esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del Governo.

Annunciano di aggiungere la propria firma e di votare a favore dell'emendamento i senatori TAROLLI, GUBERT e MINARDO.

Annuncia il proprio voto favorevole il senatore D'ALÌ.

Posto ai voti l'emendamento 17.160 è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 17.1500 del Governo che con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, è accolto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 17.500, 17.35, 17.16, 17.17 e 17.9.

Sull'emendamento 17.5 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del Governo.

I senatori GUBERT e TAROLLI dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento e di votare favorevolmente. Esprimono invece il loro voto contrario i senatori MARINI e STANISCIÀ.

Posto ai voti l'emendamento 17.5 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo e il voto favorevole del senatore GUBERT, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 17.6.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 17.32 e 17.15. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo e il voto favorevole dei senatori MORO e GUBERT, posto ai voti è del pari respinto l'emendamento 17.36.

Il sottosegretario GIARDA illustra quindi l'emendamento 17.1001 volto a inserire al comma 14 dell'articolo dopo la parola: «predisposti» la parola: «anche». Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE l'emendamento è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo e l'annuncio del voto favorevole del senatore MINARDO, l'emendamento 17.55, posto ai voti è respinto.

Il senatore MINARDO, su invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira quindi l'emendamento 17.56.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 17.0.1.

Sull'emendamento 17.0.2 il RELATORE dichiara di poter esprimere il proprio parere favorevole se sarà soppresso l'ultimo periodo e se, al secondo rigo, la data del 30 novembre 1996 sarà sostituita con quella del 30 giugno 1996.

Il sottosegretario GIARDA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore PACE dichiara di poter accogliere soltanto la prima proposta del Relatore, ovvero quella della soppressione dell'ultimo periodo dell'emendamento.

Annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento il senatore STANISCIA.

Il relatore MORANDO ritira la propria proposta di modifica relativa alla data richiamata al secondo rigo.

Posto ai voti nel testo modificato l'emendamento 17.0.2 è quindi accolto.

Sull'emendamento 17.4 il RELATORE dichiara il proprio parere contrario perchè ritiene che questa non sia la sede opportuna per disciplinare questa materia.

Il sottosegretario GIARDA afferma di condividere le dichiarazioni del RELATORE e invita il senatore Grillo a ritirare l'emendamento dichiarando di farsi carico di coinvolgere il Ministero competente sulla questione.

Dichiarando di accogliere l'invito del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento, il senatore GRILLO si riserva comunque di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Si dà per illustrato l'emendamento 18.1.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 18.2 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 18.20 e 18.21 (ai quali aggiunge la firma), 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.22 (al quale aggiunge la firma), 18.18 e 18.19.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 18.27 - volto a specificare che i parametri previsti alla lettera a) debbano tener conto anche della accessibilità ai servizi forniti per i Comuni che ne sono sprovvisti - e l'emendamento 18.26, che invece introduce parametri che tengono conto di indici di densità demografica. Illustra infine l'emendamento 18.25, volto ad evitare che, nel caso la forma associata non garantisca una maggiore efficienza, i parametri di incentivazione siano presi in considerazione.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.23 ed illustra l'emendamento 18.24, volto a meglio specificare la disposizione recata dalla lettera g).

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti testè illustrati.

Il senatore MARINI ritira l'emendamento 18.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 18.23, 18.20 (di contenuto identico all'emendamento 18.21) 18.3, 18.4, 18.5 e 18.6.

Il senatore MORANDO si rimette al parere del Governo sull'emendamento 18.27, sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario GIARDA. Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 18.27.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 18.26 giudicando pleonastica la disposizione in esso prevista.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che la legislazione vigente già tiene conto degli indici di densità demografica.

Preso atto di tali dichiarazioni, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 18.26.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.24 e 18.13.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 18.25.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 18.14.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 18.15, sul quale si era dichiarato personalmente a favore il senatore GIARETTA.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 18.16, 18.17, 18.22, 18.18 e 18.19.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli all'articolo 18.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 18.0.1, 18.0.3 e 18.0.2.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 18.0.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT

e quella contraria del senatore BONAVITA, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 18.0.3.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 18.0.2.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 19.8, 19.4, 19.6, 19.1, 19.3, 19.9, 19.5, 19.7 e 19.1000/5.

Il senatore GUBERT illustra congiuntamente i subemendamenti 19.1000/2, finalizzato a privilegiare la assegnazione dei titoli di Stato in relazione al parametro dell'età degli aventi diritto, 19.1000/3, finalizzato a non far venir meno il diritto agli eredi di percepire la integrazione prevista e 19.1000/4, finalizzato a sopprimere il comma 6. Rinuncia quindi ad illustrare il subemendamento 19.1000/1.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 19.1000, facendo presente che il comma 7 viene riformulato, con il subemendamento 19.1000/10, con la previsione di una diversa copertura degli oneri.

Interviene il senatore VEGAS, il quale fa presente che l'emendamento 19.1000 riproduce i contenuti di un emendamento dichiarato inammissibile alla Camera dei deputati. Rileva quindi che emergono profili di natura politico-istituzionale, dei quali il Governo non può non tener conto.

Il sottosegretario GIARDA richiama l'attenzione sulla straordinaria rilevanza della questione della integrazione dei trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di integrazione al minimo. La questione è diventata più complessa a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di decreti-legge. Fa presente, infine, che il bilancio a legislazione vigente è stato redatto scontando già gli oneri previsti per il triennio 1996-1998 per integrare i trattamenti pensionistici.

A giudizio del senatore VEGAS la copertura prevista con il subemendamento 19.1000/10 non appare sufficientemente trasparente. Egli rileva infine che l'emendamento 19.1000 non reca certo un risparmio per i conti dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che gli oneri ricadenti sulla finanza pubblica a causa dell'obbligo imposto all'INPS di adeguare immediatamente i trattamenti previdenziali, superano di gran lunga gli oneri previsti dall'emendamento in esame.

Il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo sul subemendamento 19.1000/2, sul quale esprime parere contrario il sottosegretario GIARDA.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 19.1000/2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, viene quindi respinto il subemendamento 19.1000/3.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, i subemendamenti 19.1000/1 - al quale aggiunge la firma il senatore MORO - e il subemendamento 19.1000/4.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento 19.1000/10.

Posto ai voti viene quindi accolto il subemendamento 19.1000/10.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 19.1000, dopo l'espressione del parere favorevole del relatore MORANDO, interviene il senatore AZZOLLINI, che critica aspramente la decisione del Governo di intervenire tardivamente sulla delicata questione della integrazione dei trattamenti previdenziali erogati dall'INPS. Sottolinea, peraltro, che si tratta di una misura che non reca certamente risparmi.

Il senatore TONIOLLI fa presente che le misure adottate dal Governo non faranno che aumentare, nel futuro, la spesa per pagare gli interessi sui titoli di Stato emessi.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 19.1000, nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704**Art. 9.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e dell'Aeronautica militare sono ridotte entro otto anni almeno del 50 per cento rispetto alle consistenze previste dai vigenti quadri organici dei generali e degli ammiragli, del 35 per cento degli ufficiali superiori e del 20 per cento dei capitani, dei tenenti, dei sottotenenti e gradi equiparati. A ciò si perviene anche attraverso la riduzione del 30 per cento dell'alimentazione dei ruoli».

9.68

PERUZZOTTI, DOLAZZA, MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel quadro» con le seguenti: «nell'ambito».

9.51

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Nel quadro» con le seguenti: «Nell'ambito».

9.70

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «ristrutturazione dell'organizzazione» con la seguente: «riorganizzazione».

9.71

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «ristrutturazione dell'organizzazione» con le seguenti: «riorganizzazione».

9.52

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'Aeronautica militare» aggiungere le seguenti: «nonchè escluso il Corpo degli Alpini».

9.69

MANFROI, GNUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono ridotte» con le seguenti: «sono diminuite».

9.72

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «sono ridotte» con le seguenti: «sono diminuite».

9.50

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

9.73

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

9.18

MORO, AMORENA, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.54

MANCA, MANFREDI

Al comma 1, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.75

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.1

DE SANTIS

Al comma 1, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «sei anni».

9.76

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «sei anni».

9.49

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

9.74

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

9.19

MORO, AMORENA, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato a bandire, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, più concorsi straordinari per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vice commissario riservati al personale della polizia di Stato con almeno 5 anni di servizio e con il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso a tale qualifica».

9.113

FUMAGALLI CARULLI, LISI, FAUSTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri ed alla polizia di Stato, è fatto obbligo, agli organi competenti, prima di indire qualsiasi concorso pubblico, di attivare la procedura di mobilità volontaria. La mobilità volontaria deve essere effettuata concedendo il diritto di priorità per la copertura del posto, al personale già in servizio e residente da almeno cinque anni nella regione i cui posti sono da ricoprire».

9.48

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri ed alla polizia di Stato, è fatto obbligo, agli organi competenti, prima di indire qualsiasi concorso pubblico, di attivare la procedura di mobilità volontaria. La mobilità volontaria deve essere effettuata concedendo il diritto di priorità per la copertura del posto al personale già in servizio e residente da almeno cinque anni nella regione i cui posti sono da ricoprire».

9.77

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri ed alla polizia di Stato, è fatto obbligo, agli organi competenti, prima di indire qualsiasi concorso pubblico, di attivare la procedura di mobilità volontaria. La mobilità volontaria deve essere effettuata concedendo il diritto di priorità per la copertura del posto al personale già in servizio e residente da almeno quattro anni nella regione i cui posti sono da ricoprire».

9.78

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 2, e i primi tre periodi del comma 6.

Ai maggiori oneri si farà fronte con gli emendamenti soppressivi del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 15 o, in subordine estendendo alle cooperative il regime di tassazione ordinaria delle società di capitale.

9.10

PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito delle riduzioni cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo - funzionali da soddisfare, affidando se necessario ad ufficiali di grado inferiore mansioni attualmente disimpegnate da ufficiali di grado superiore, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli a carattere contingente, comunque entro i limiti delle consistenze organiche risultanti dal comma 1 della presente legge».

9.67

PERUZZOTTI, DOLAZZA, MORO, ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone uno o più disegni di legge».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge».

Conseguentemente, ancora, sopprimere il comma 5.

9.58

MANFREDI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

9.9

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, CORDERO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «definire per ciascuna Forza armata» con le seguenti: «stabilire per tutte le Forze armate».

9.47

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «definire per ciascuna Forza armata» con le seguenti: «stabilire per tutte le Forze armate».

9.79

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «in relazione» con le seguenti: «in rapporto».

9.81

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «in relazione» con le seguenti: «in rapporto».

9.45

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «in relazione alle» con le seguenti: «in misura delle».

9.46

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «in relazione alle» con le seguenti: «in misura delle».

9.80

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «alle esigenze» con le seguenti: «alle necessità».

9.44

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «alle esigenze» con le seguenti: «alle necessità».

9.82

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «da assicurare» con le seguenti: «da garantire».

9.83

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «da assicurare» con le seguenti: «da garantire».

9.43

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «al fine di» con le seguenti: «con lo scopo di».

9.42

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «la fine di,» con le seguenti: «con lo scopo di».

9.84

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni»

9.64

PERUZZOTTI, DOLAZZA, MORO, ROSSI

Al comma 2, sopprimere la lettera e)

9.85 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere lettera e).

9.41 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.111 GUBERT

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.2 DE SANTIS

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.55 MANCA, MANFREDI

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «tenendo conto dei,» con le seguenti: «considerando i».

9.86 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «tenendo conto dei» con le seguenti: «considerando i».

9.40 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

9.87 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

9.39 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «nel rispetto dei» con le seguenti: «modificando i» e dopo le parole: «annullamento delle valutazioni» aggiungere le seguenti: «prevedendo anche promozioni ai gradi dirigenziali previ concorsi interni».

9.110

LORETO

Al comma 2, lettera f) sostituire la parola: «mediante» con la seguente: «con».

9.88

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: «mediante» con la seguente: «con».

9.38

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere la lettera g) e la lettera h).

9.3

DE SANTIS

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni d'accesso, riducendone le condizioni d'accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità d'impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione».

9.63

PERUZZOTTI, DOLAZZA, MORO, ROSSI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) abrogare gli articoli 32, commi 5 e 6, e 44, della legge 19 maggio 1986, n. 224».

9.66

PERUZZOTTI, DOLAZZA, MORO, ROSSI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) aggiornare la normativa relativa al personale militare che transita in ausiliaria, il quale non avrà diritto ad usufruire dell'articolo 32, comma 5 e 6, e dell'articolo 44, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Il transito nella posizione di ausiliaria è ammesso solo per limiti di età relativi al grado rivestito e al massimo contributivo del relativo ordinamento. Comunque non possono essere assommata alla posizione di ausiliaria altri benefici economici previsti da altre leggi».

9.65 PERUZZOTTI, DOLAZZA, MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «L'ordinamento derivante dai decreti legislativi» con le seguenti: «La nuova normativa».

9.89 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «L'ordinamento derivante dai decreti legislativi» con le seguenti: «La nuova normativa».

9.35 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «non potrà».

9.90 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «non potrà».

9.30 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 4.

9.37 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 4.

9.91 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «Il Governo, inoltre, presenta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge».

9.57

MANFREDI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare» con le seguenti: «Al Governo della Repubblica è conferita una ulteriore delega per emanare».

9.36

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Governo è altresì delegato ad emanare» con le seguenti: «Al Governo è conferita una ulteriore delega per emanare».

9.92

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 30 aprile 1997».

9.115

FUMAGALLI CARULLI, LISI, FAUSTI

Al comma 4, dopo le parole: «l'Arma dei carabinieri» aggiungere le seguenti: «, la Polizia di Stato» e dopo le parole: «integrazioni necessarie al fine di» aggiungere le altre: «equiordinare gli ordinamenti pensionistici e».

9.114

FUMAGALLI CARULLI, LISI, FAUSTI

Al comma 4, sostituire le parole da: «nonchè» sino alla fine del comma con le seguenti: «nonchè per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve trattenuto in servizio per un ulteriore anno, in aggiunta alla ferma contratta ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, a quello previsto per il personale militare in servizio permanente».

9.56

MANCA

Al comma 4, dopo le parole: «permanente effettivo», aggiungere, in fine, le seguenti: «e per istituire nella Polizia di Stato il ruolo speciale dei commissari costituito da 3.000 unità, nel quale dovranno essere collocati, preliminarmente e a domanda, su base regionale, tutti gli ispettori vincitori del pubblico concorso per cui era richiesto il diploma di scuola media superiore di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121».

9.6

RUSSO SPENA

Al comma 4, dopo le parole: «permanente effettivo» aggiungere le seguenti: «e per istituire nella Polizia di Stato il ruolo speciale dei commissari costituito da 3000 unità, nel quale dovranno essere collocati, preliminarmente e a domanda, su base regionale, tutti gli ispettori vincitori del pubblico concorso per cui era richiesto il diploma di scuola media superiore di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121».

9.5

UCCHIELLI

Al comma 4, dopo le parole: «permanente effettivo», aggiungere le seguenti: «e per istituire nella Polizia di Stato il ruolo speciale dei commissari costituito da 3.000 unità, nel quale dovranno essere collocati, preliminarmente e a domanda, su base regionale, tutti gli ispettori vincitori del pubblico concorso per cui era richiesto il diploma di scuola media superiore di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

9.4

POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo della Repubblica, inoltre, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di limitare il contingente del Corpo militare della Croce Rossa Italiana al solo impiego nei servizi ausiliari delle Forze Armate, in conformità ai compiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 di riordino dell'Associazione. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello Stato, al personale militare vincitore di concorso già in servizio, nel corso del 1996, con compiti di ausiliarità delle Forze Armate e gravante sull'ordinario capitolo di bilancio del Ministero della difesa è riconosciuta uniformità di stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e previdenziale delle Forze Armate. Il personale militare già in servizio continuativo, nel corso dello stesso anno prevalentemente impegnato in strutture o funzioni civili dell'Associazione e comunque gravante su capitoli di bilancio relativi a sovvenzioni di altre amministrazioni dello Stato, sarà assegnato al predetto contingente ovvero trasferito nei ruoli del personale civile dell'Ente sulla base delle tabelle organiche definite dal

Ministero della difesa e dell'esigenze di copertura delle vacanze organiche dell'Ente stesso. Ad integrazione comunque di detta copertura, è consentito altresì, senza oneri aggiuntivi e previo concorso interno, il passaggio ai ruoli del personale civile dell'Associazione del personale militare CRI trattenuto in servizio che risulti utilizzato per oltre un anno nei servizi civili dell'Ente. Al personale in servizio continuativo trasferito, previo ricollocamento in congedo, nei ruoli civili dell'amministrazione sarà riconosciuto il livello professionale, trattamento economico e anzianità di servizio maturati ai fini degli sviluppi di carriera. In ottemperanza in particolare a quanto disposto, circa l'operatività e l'organizzazione del Corpo, dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, l'autorità di vertice del Corpo è l'Ispettore Superiore, che è nominato tra i generali ed in subordine, con funzioni di reggenza, tra i colonnelli in servizio appartenenti ai ruoli. Nello stato di vacanza, per il periodo di prima applicazione della legge è facoltà che venga scelto anche dalle categorie in congedo.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 2 e 4» con le parole: «commi 2, 4 e 4-bis».

9.109

PERUZZOTTI, AMORENA, MORO, ROSSI, DOLAZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo della Repubblica, inoltre, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di limitare il contingente del Corpo militare della Croce Rossa Italiana al solo impiego nei servizi ausiliari delle Forze Armate, in conformità ai compiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 di riordino dell'Associazione. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello Stato, al personale militare vincitore di concorso già in servizio, nel corso del 1996, con compiti di ausiliarità delle Forze Armate e gravante sull'ordinario capitolo di bilancio del Ministero della difesa è riconosciuta uniformità di stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e previdenziale delle Forze Armate. Il personale militare già in servizio continuativo, nel corso dello stesso anno prevalentemente impegnato in strutture o funzioni civili dell'Associazione e comunque gravante su capitoli di bilancio relativi a sovvenzioni di altre amministrazioni dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale civile dell'Ente a copertura delle relative vacanze organiche. Ad integrazione di detta copertura, è consentito altresì, senza oneri aggiuntivi e previo concorso interno, il passaggio ai ruoli del personale civile dell'Associazione del personale militare CRI trattenuto in servizio che risulti utilizzato per oltre un anno nei servizi civili dell'Ente. Al personale in servizio continuativo trasferito, previo ricollocamento in congedo, nei ruoli civili dell'amministrazione sarà riconosciuto il livello professionale, trattamento economico e anzianità di servizio maturati ai fini degli sviluppi di carriera. In ottemperanza in particolare a quanto disposto, circa l'operatività e l'organizzazione del Corpo, dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 613 del 1980, l'autorità di vertice del Corpo è l'Ispettore Superiore, che è nominato tra i generali ed in subordine, con funzioni di reggenza, tra i colonnelli in servizio appartenenti ai ruoli. Nello stato di vacanza, per il periodo di prima applicazione della legge è facoltà che venga scelto anche dalle categorie in congedo.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 2 e 4» con le parole «commi 2, 4 e 4-bis».

9.112 PERUZZOTTI, AMORENA, MORO, ROSSI, DOLAZZA

Al comma 5, dopo le parole: «Il Governo, sentite» aggiungere le seguenti: «i sindacati maggiormente rappresentativi del personale della Polizia di Stato e».

9.116 FUMAGALLI CARULLI, LISI, FAUSTI

Sopprimere il comma 6.

9.93 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti all'Associazione per la pace, nonchè agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche, purchè non siano armi, sistemi d'arma o parti di esse o di essi. Qualora la cessione riguardi armamenti, essa dovrà essere autorizzata dalle competenti Commissioni parlamentari».

9.60 MANCA, MANFREDI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La Difesa è autorizzata, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, a cedere a titolo gratuito, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche, esclusi sistemi d'arma, ai Paesi in via di sviluppo e a quelli partecipanti all'Associazione per la pace. È altresì autorizzata tale cessione anche agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti sugli appositi registri».

9.59 MANFREDI

Al comma 6, sostituire le parole: «dei vigenti accordi di» con le seguenti: «delle disposizioni in vigore in tema di».

9.94 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, sostituire le parole: «dei vigenti accordi di» con le seguenti: «delle disposizioni in vigore in tema di».

9.29 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 6, dopo le parole: «a titolo gratuito» aggiungere le seguenti: «, e solo se c'è una motivata richiesta».

9.95 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, dopo le parole: «a titolo gratuito» aggiungere le seguenti: «, e solo se c'è una motivata richiesta.».

9.28 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire la parola: «obsoleti» con la seguente: «vetusti».

9.25 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 4, sostituire la parola: «obsoleti» con la seguente: «vetusti».

9.98 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, sostituire la parola: «obsoleti» con la seguente: «fatiscenti».

9.96 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, sostituire la parola: «obsoleti» con la seguente: «fatiscenti».

9.27 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire la parola: «obsoleti» con la seguente: «in disuso».

9.97 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, sostituire la parola: «obsoleti» con le seguenti: «in disuso».

9.26 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

9.12 PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «la cessione a titolo gratuito di materiali», inserire le seguenti: «non bellici».

9.13 PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 7.

9.99 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 7.

9.24 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati» con le seguenti: «della collaborazione internazionale».

9.103 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati» con le seguenti: «della collaborazione internazionale».

9.23 MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dei rapporti» aggiungere le seguenti: «di reciprocità».

9.100

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dei rapporti» aggiungere le seguenti: «di reciprocità».

9.22

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «in materia di sviluppo sociale, tecnico, e culturale» con le seguenti: «nel settore degli scambi culturali e professionali».

9.101

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale» con le seguenti: «nel settore degli scambi culturali e professionali».

9.21

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sviluppo sociale, tecnico e culturale» aggiungere le seguenti: «e all'insegna del principio di reciprocità ed equilibrio numerico negli scambi».

9.104

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sviluppo sociale, tecnico e culturale» aggiungere le seguenti: «e all'insegna del principio di reciprocità ed equilibrio numerico negli scambi».

9.14

MORO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sviluppo sociale, tecnico e culturale» aggiungere le seguenti: «e a condizione di reciprocità».

9.105

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sviluppo sociale, tecnico e culturale» aggiungere le seguenti: «e a condizione di reciprocità».

9.33

MORO, AMORENA, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sviluppo sociale, tecnico, e culturale» con le seguenti: «nel settore degli scambi culturali e professionali».

9.102

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, sopprimere le parole: «nonchè le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa.».

9.106

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, sopprimere le parole: «nonchè le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa.».

9.32

MORO, AMORENA, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.» con le seguenti: «superiori all'1 per cento del proprio prodotto interno lordo».

9.62

MANFREDI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

9.34

MORO, AMORENA, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

9.107

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «è, altresì, autorizzato a concedere» con le seguenti: «procederà all'erogazione dei».

9.108

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «è, altresì, autorizzato a concedere» con le seguenti: «procederà all'erogazione dei».

9.31

MORO, AMORENA, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dell'assunzione di mano d'opera da impiegare nei reparti di lavoro del Genio militare, rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 52 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365».

9.61

MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365».

9.8

GRILLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52, del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, limitatamente al personale in servizio al 30 giugno 1995».

9.7

FORCIERI, ROBOL, UCCHIELLI, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO,
GRILLO, MANCA

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.15

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il personale di leva in servizio nell'esercizio, nella marina e nell'aeronautica e per il personale che svolge servizio civile sostitutivo, dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi»,

10.76

CADDEO, ALBERTINI, PIERONI, MARINI

Al comma 1, sostituire la parola: «incorporato» con la seguente: «reclutato».

10.16

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «la durata della ferma di leva è di 10 mesi» con le seguenti: «la durata della ferma di leva è di 2 mesi».

10.19

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «la durata della ferma di leva è di 10 mesi» con le seguenti: «la durata della ferma di leva è di 6 mesi».

10.20

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «la durata della ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi» con le seguenti: «la durata della ferma di leva è di 8 mesi con riduzione annuale del contingente nel limite del 33,3 per cento al fine di garantire la soppressione del servizio di leva entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge realizzando il nuovo modello di difesa su base volontaria».

10.1

DE SANTIS

Al comma 1, sostituire le parole: «la durata della ferma di leva è di 10 mesi» con le seguenti: «la durata della ferma di leva è di 8 mesi».

10.21

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è di» con le seguenti: «sarà diminuita a».

10.17

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è di» con le seguenti: «è ridotta a».

10.18

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per coloro i quali sono arruolati dal 1° novembre, la ferma di leva è di 11 mesi».

10.22

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale di leva già incorporato nella Marina militare, nell'Esercito, nell'Aeronautica militare e il personale che già svolge servizio civile sostitutivo gode di un anticipato congedo pari a giorni cinque per ogni mese o frazione di mese di servizio che ancora deve svolgere alla data del 1° gennaio 1997».

10.74

MELUZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il numero complessivo di coloro che debbono prestare servizio militare di leva è ridotto, in ragione di anno, da 140 mila a 100 mila unità».

10.10

PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Numero complessivo di coloro che debbono prestare servizio militare di leva è ridotto, in ragione di anno, da 140 mila a 100 mila unità».

10.14

PALOMBO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «14 mesi» con le seguenti: «9 mesi».

10.23

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire le parole: «14 mesi» con le seguenti: «10 mesi».

10.24

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire le parole: «14 mesi» con le seguenti: «11 mesi».

10.25

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire le parole: «14 mesi» con le seguenti: «12 mesi con riduzione annuale del contingente del 20 per cento».

10.2

DE SANTIS

Al comma 2, sostituire le parole: «14 mesi» con le seguenti: «12 mesi».

10.26 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire le parole: «14 mesi» con le seguenti: «13 mesi».

10.27 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

10.6 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, CORDERO

Sopprimere il comma 3.

10.78 DENTAMARO

Sopprimere il comma 3.

10.28 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In relazione alle nuove esigenze dello strumento militare, alle connesse riduzioni della forza bilanciata, alle dinamiche demografiche, e alle indicazioni del Parlamento, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino dei capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237».

10.29 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire la parola: «nazionale» con le seguenti: «volontario sostitutivo del servizio di leva».

10.30 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

All'articolo 10, dopo il comma 3, sia inserito il seguente:

«3-bis. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 3, al fine dell'espressione del parere da parte delle componenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

10.73

MANFREDI

Sopprimere il comma 4.

10.31

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro un mese».

10.32

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Allo scopo di favorire l'integrazione dei militari di leva delle Forze armate nella società civile e l'accesso al mondo del lavoro nel primo anno dal congedo, il Ministero della difesa provvede all'assistenza dei militari che cessano dal servizio, con la diffusione delle informazioni riguardanti i bandi di concorso e le offerte d'assunzione delle pubbliche amministrazioni e del settore privato. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, in qualunque forma prestato, costituisce titolo da valutare ai fini dei pubblici concorsi e del collocamento in graduatoria nelle liste di lavoro delle sezioni circoscrizionali per l'impiego».

10.72

MANFREDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Allo scopo di favorire l'integrazione dei militari di leva delle Forze armate nella società civile e l'accesso al mondo del lavoro nel primo anno dal congedo, il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero del lavoro, provvede a fornire ai militari che cessino dal servizio tutte le informazioni utili riguardanti i bandi di concorso e le offerte d'assunzione delle pubbliche amministrazioni e del settore privato. Il periodo di effettivo servizio militare di leva e civile, in qualunque forma prestato, costituisce titolo per il collocamento in graduatoria nelle liste di lavoro delle sezioni circoscrizionali per l'impiego».

10.72 (Nuovo testo)

ANGIUS

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

10.3

DE SANTIS, GUBERT, TAROLLI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, e comunque distanti non oltre 100 chilometri da essa».

10.12

PALOMBO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 7, sostituire le parole da: «Forze armate» fino alla fine del comma con le seguenti: «il servizio obbligatorio di leva viene prestato in località distanti meno di 100 chilometri dalla residenza del militare, salvo diversa richiesta dello stesso, e comunque presso unità o reparti, ma anche al servizio di stazioni carabinieri e commissariati di pubblica sicurezza per particolari servizi di vigilanza sul territorio».

10.81

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 7, capoverso 4, sostituire la parola: «comunque» con la seguente: «possibilmente».

10.69

MANCA

Al comma 7, capoverso 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Agli appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina è assicurato il diritto a svolgere il servizio di leva e militare nella loro provincia di residenza».

10.75

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, RIGO

Sopprimere il comma 8.

10.33

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 possono essere trattenute in servizio a domanda e per il periodo di tempo successivamente specificato, le seguenti categorie di personale:

a) i militari in ferma di leva prolungata, inquadrati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 196, e dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427 nonchè il personale volontario in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, per un ulteriore periodo di un anno computato a partire dalla data di collocamento in congedo;

b) i militari ed i graduati di leva idonei, con domanda presentata entro l'ottavo mese di servizio per un ulteriore periodo di 6, 9, 12 mesi. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può, inoltre, presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste».

10.70

MANCA

Al comma 8, sostituire le parole: «periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio» con le seguenti: «periodo di 12, 18 o 24 mesi, previa domanda da presentare entro il sesto mese di servizio».

10.34

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

10.35

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per il 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

Conseguentemente dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-*bis*. Le percentuali della Tabella F di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aumentate di 15 punti».

10.77

GUBERT

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per gli anni 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo le parole: «minimo INPS» aggiungere le seguenti: «aumentato di lire 6 milioni per ogni persona a carico».

10.80

GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per le imprese che si costituiscono, in forma societaria e non, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nelle aree meridionali e nelle altre aree depresse del Paese è consentita l'esenzione decennale dell'IRPEG.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

10.82

COSTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I fondi che l'Istituto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro deve accantonare annualmente per la copertura delle riserve matematiche, compresi quelli relativi al 1996, e con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, debbono essere investiti in opere di edilizia popolare da locare ai lavoratori tutelati dall'Istituto e, in via prioritaria, agli invalidi del lavoro ed ai tecnopatici, nonché per la formazione ed il reinserimento degli stessi nel mondo professionale, per la costituzione e costruzione di Centri di prevenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e per attività di formazione nel campo della prevenzione. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

10.0.3

GUBERT, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Attività dell'INAIL)

1. I contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1996, sono destinati dall'INAIL alla formazione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale ed alla loro riabilitazione, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le regioni e le aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412».

10.0.2

GUBERT, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L'INAIL destina i contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948 n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, compresi quelli relativi all'anno 1996, agli investimenti istituzionali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e alla copertura assicurativa degli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale ad esso affidata secondo apposito regolamento approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al fine degli investimenti indicati l'INAIL può costituire consorzi con le regioni, gli istituti di ricerca, le cliniche universitarie ed altri enti pubblici.

Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. La competenza relativa a quanto stabilito nel presente comma è del consiglio di amministrazione».

10.0.4

GUBERT, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 9.

10.36

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«Al personale in servizio di leva trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve».

10.71

MANCA

Al comma 9, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non si applicheranno».

10.37

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «definire» con la seguente: «delineare».

10.38

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «definire» con la seguente: «specificare».

10.39

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «definire» con la seguente: «precisare».

10.40

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «definire» con la seguente: «decidere».

10.41

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «definire» con la seguente: «determinare».

10.42

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «definire», con la seguente: «stabilire».

10.43

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «definire», con la seguente: «esporre».

10.44 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «ogni mese».

10.45 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «ogni due mesi».

10.46 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «annualmente», con la seguente: «semestralmente».

10.47 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «ogni sette mesi».

10.48 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «ogni otto mesi».

10.49 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sopprimere la parola: «l'entità».

10.50 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «computandoli», con la seguente: «decidendo».

10.51 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «computandoli», con la seguente: «valutandoli».

10.52 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire la parola: «computandoli», con la seguente: «calcolandoli».

10.53 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

All'articolo 10, i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi.

10.83 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Sopprimere il comma 11.

10.54 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 11, sostituire le parole: «entro tre mesi», con le seguenti: «nel limite massimo di un mese».

10.55 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 11, sostituire le parole: «entro tre mesi», con le seguenti: «nel limite massimo di due mesi».

10.56 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 12, sostituire la parola: «ripartizione», con la seguente: «distribuzione».

10.57 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 12, sostituire la parola: «ripartizione», con la seguente: «suddivisione».

10.58 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per razionalizzare l'impiego dei giovani di leva nelle Forze di polizia, il Governo è au-

torizzato a bandire appositi concorsi per l'immissione nei gradi iniziali dei ruoli organici, a copertura dei posti ivi disponibili, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria, anche per compensare la progressiva riduzione numerica di cui al primo periodo.

All'Arma dei carabinieri, fino al 1999, è attribuito un contingente di ausiliari non inferiori a 14.000 unità e, per gli anni successivi, non inferiore a 12.000, fatti salvi futuri incrementi della relativa forza organica».

10.11 PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per razionalizzare l'impiego dei giovani di leva nelle Forze di Polizia, il Governo è autorizzato a bandire appositi concorsi per l'immissione nei gradi iniziali dei ruoli organici, a copertura dei posti ivi disponibili, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria, anche per compensare la progressiva riduzione numerica di cui al presente comma. All'Arma dei carabinieri, fino al 1999, è attribuito un contingente di ausiliari non inferiore a 14.000 unità e, per gli anni successivi, non inferiore a 12.000, fatti salvi futuri incrementi della relativa forza organica».

10.4 DE SANTIS, GUBERT

Al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri è attribuito per il 1997 non meno del 73 per cento del predetto contingente, per il 1998 non meno dell'83 per cento, per il 1999 non meno del 95 per cento e a decorrere dal 2000 non meno del 96 per cento. Eventuali flessioni del contingente annuo al di sotto delle 14.500 unità dovranno comunque trovare paritetiche compensazioni nella forza organica, incorporando personale volontario».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «5 per cento.» aggiungere il seguente periodo: «Quest'ultimo valore è elevato di un punto percentuale a partire dal 1° gennaio 1998 e di 2 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 1999».

10.5 GRILLO

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri è attribuito, per il 1997, non meno del settantatre per cento del predetto contingente, per il 1998 non meno dell'ottantatre per cento, per il 1999 non meno del novantacinque per cento e, a decorrere dal 2000, non meno del novantasei per cento».

10.13 PALOMBO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo comunque per l'Arma dei carabinieri non meno di 14.500 unità ogni anno. Eventuali flessioni del contingente annuo di carabinieri ausiliari al di sotto del numero indicato al precedente periodo dovranno trovare paritetiche compensazioni della forza organica incorporando personale volontario».

10.9 PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 12 aggiungere, infine, le seguenti parole: «prevedendo per l'Arma dei carabinieri non meno di 14.500 unità ogni anno. Eventuali flessioni del contingente annuo di carabinieri ausiliari al di sotto del numero indicato al precedente periodo dovranno trovare paritetiche compensazioni della forza organica incorporando personale volontario».

10.68 D'ALÌ, MANFREDI, GUBERT, TAROLLI

Al comma 13, sostituire la parola: «espleta», con la seguente: «svolge».

10.59 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 14.

10.60 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 14, sostituire le parole: «è corrisposta», con le seguenti: «è devoluto il corrispettivo e».

10.63 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 14, sostituire le parole: «è corrisposta», con le seguenti: «è attribuito il diritto alla corresponsione».

10.61 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 14, sostituire le parole: «è corrisposta», con le seguenti: «è devoluta».

10.62 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 15.

10.64

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 15, dopo le parole: «di grazia e giustizia», inserire le seguenti: «e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

10.7

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, CORDERO

Al comma 15, sostituire la parole: «sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata», con le seguenti: verranno definite le procedure per la chiamata che dovranno rispondere ai criteri di funzionalità al fine di semplificarle».

10.66

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 15, sostituire la parole: «sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata», con le seguenti: verranno stabiliti i criteri di funzionalità per semplificare le procedure di chiamata».

10.67

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

All'articolo 20, comma 4, dopo le parole: «la cui domanda era stata regolarmente accolta» aggiungere i seguenti periodi: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorchè non formalizzate con decreto di accettazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, sono da considerarsi accolte se confermate dagli stessi interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande di cui sopra sono soggette alla normativa previdenziale previgente alla legge n. 335 del 1995».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1998 e 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

10.84

CIMMINO, ZANOLETTI

Dopo il comma 6, dell'articolo 44, aggiungere il seguente:

«1. I contributi finalizzati previsti dalle leggi 5 giugno 1995 n. 221, 26 gennaio 1994 n. 52 e 23 settembre 1993 n. 379 sono esclusi dalla ap-

plicazione delle norme contenute nei commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

2. I contributi di cui al comma precedente sono ripristinati, con decorrenza dell'anno 1997 nella originaria misura prevista dalle leggi istitutive».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

10.85

GUBERT, CALLEGARO, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di 50 miliardi al fine di consentire la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il credito massimo d'imposta attribuibile per ciascun veicolo è così quantificato:

a) autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi: lire 150.000;

b) autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva compresa fra 6.000 chilogrammi e 11.500 chilogrammi: lire 500.000;

c) autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva compresa fra 11.500 chilogrammi e 24.000 chilogrammi: lire 1.000.000;

d) autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a chilogrammi 24.000: lire 2.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1998, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

10.86

ZANOLETTI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.100

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Sopprimere l'articolo.

11.5 PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «1,1 per cento» con la cifra: «1,3 per cento».

11.6 D'ALÌ, FILOGRANA, MUNDI, PACE

Sopprimere l'articolo.

11.2 MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere l'articolo.

11.3 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

All'articolo 11, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «La misura dell'equo indennizzo calcolata ai sensi della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 636, è ridotta del 25 per cento se l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio è menomante ma non invalidante».

11.4 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11.1 DE SANTIS

Art. 12.

Sopprimere il comma 1.

12.3 SERVELLO, MACERATINI, FLORINO, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere affidati incarichi e consulenze i cui compensi sono stabiliti sulla base di specifiche tabelle da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ogni caso i compensi non devono essere complessivamente superiori a lire 50 milioni annui. Solo in caso di carenza specifica di personale idoneo si possono richiedere consulenze esterne».

12.4 SERVELLO, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA, GRILLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere affidati incarichi e consulenze i cui compensi sono stabiliti sulla base di specifiche tabelle da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ogni caso i compensi non devono essere complessivamente superiori a lire 50 milioni annui».

12.5 SERVELLO, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «autorizzati dall'amministrazione di appartenenza» sostituire le parole da: «sono versati», fino alla fine del comma, con le seguenti: «devono essere calcolati sulla base di specifiche tabelle adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, complessivamente, detti compensi non devono essere superiori a lire 50 milioni annui».

12.6 SERVELLO, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «70 per cento».

12.16 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «65 per cento».

12.18 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

12.17 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

12.19 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

12.2 GIARETTA, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «120 milioni».

12.20 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «140 milioni».

12.21 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «160 milioni».

12.22 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «180 milioni».

12.23 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

All'articolo 12, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'indennità parlamentare ai fini fiscali è equivalente a reddito da lavoro subordinato».

12.13 CIRAMI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «le somme» fino a: «nonchè».

12.28

D'ALÌ

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna debbono essere conferiti in misura estremamente contenuta, limitatamente cioè a situazioni in cui vi sia l'impossibilità di far ricorso a specifiche professionalità non altrimenti rinvenibili all'interno dell'amministrazione e per le quali non sia possibile attingere da altre amministrazioni dello Stato».

12.14

GUBERT

Al comma 4, sopprimere le parole: «di revisione e di collegi sindacali» e, conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «I compensi relativi alle cariche di revisore e di componente di collegio sindacale spettanti a pubblici dipendenti sono corrisposti al minimo della tariffa vigente».

12.26

D'ALÌ

Al comma 4, sostituire le parole da: «10 per cento», fino a: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 40 per cento per gli ulteriori importi superiori a 20 milioni lordi annui, al 60 per cento».

12.15

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è versato all'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente».

12.1

STANISCIÀ

Sopprimere il comma 5.

12.24

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 5.

12.27

D'ALÌ

Al comma 5, sostituire le parole: «pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «amministrazioni dello Stato».

12.25

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Alla fine del comma 5, inserire il seguente periodo: «Gli incarichi di collaborazione e di consulenza esterna debbono essere conferiti, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, in misura estremamente contenuta, limitatamente cioè a situazioni in cui vi sia l'impossibilità di far ricorso a specifiche professionalità non altrimenti rinvenibili all'interno dell'amministrazione e per le quali non sia possibile attingere da altre amministrazione dello Stato».

12.12

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 6, dopo le parole: «dei servizi ispettivi», aggiungere le parole: «centrali, istituiti ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287».

12.10

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 6, dopo le parole: «Guardia di finanza», aggiungere le parole: «in caso di violazioni tributarie».

12.11

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Con riguardo alla riduzione del personale in servizio nelle Istituzioni scolastiche e nei lettori d'italiano all'estero, il contingente di personale direttivo, docente ed Ata, da collocarsi fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per attendere all'amministrazione, al coordinamento alla vigilanza degli operatori scolastici all'estero e dei lettori di italiano nelle università straniere, viene adeguato all'attuale consistenza del contingente e, conseguentemente, da cento a cinquanta unità».

12.7

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Il personale che opera presso la Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, ivi assegnato ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei lettorati di italiano all'estero, è ridotto del cinquanta per cento».

12.8 SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso le Presidenze dei due rami del Parlamento che ne curano l'aggiornamento un albo cui d'ufficio, con le relative specificazioni dei loro *curricula*, sono iscritti tutti gli ex parlamentari. Detto albo può essere ripartito in sezioni secondo aggregazioni che tengano conto delle professionalità e delle esperienze parlamentari maturate. Da questo albo il Parlamento, il Governo, i Ministeri, le istituzioni, gli enti, gli organismi statali governativi, regionali e locali possono attingere, anche con il metodo del sorteggio, per l'attribuzione degli incarichi che possono meglio essere svolti utilizzando le competenze professionali e le esperienze parlamentari già maturate».

12.29 CIMMINO, FIRRARELLO, GUBERT, DENTAMARO, RONCONI, COSTA

Il terzo periodo del comma 4: «Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1° settembre 1995, prestava servizio in posizione di comando presso le altre amministrazioni dello Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto cessano in ogni caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e, comunque, non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1995» è *sostituito dai seguenti:* «Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1° settembre 1995 prestava servizio in posizione di comando presso le altre amministrazioni dello Stato e per il quale tale posizioni continui a permanere alla data del 28 dicembre 1995, transita, a domanda da presentare dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei ruoli di tali amministrazioni. Se per qualcuna di esse il numero dei dipendenti trasferitivi supera quello dei posti disponibili in organico, sussiste divieto di nuove assunzioni in posti delle qualifiche funzionali cui corrispondono le eccedenze in tal modo create, sino all'integrale riassorbimento delle medesime».

12.9 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli di bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1997, appartenenti alle rubriche 1 e 2, sono ridotti dell'1 per cento con possibilità di compensazione all'interno delle rubriche e fatte salve le spese obbligatorie. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Misure ulteriori per il completamento della manovra con risparmi fino alla concorrenza dell'importo fissato.

Riduzione del fondo speciale di parte corrente (tabella A) del Ministero della legge finanziaria 1997.

Riduzione dei residui di stanziamento, conservazione nei capitoli di parte corrente delle somme non impegnate nell'anno di competenza previsti in leggi di settore del Ministero e nel provvedimento di differimento termini di ogni fine d'anno (leggi 119/91-Eureka audiovisivo; 180/92-iniziativa di pace; 212/92-cooperazione con i paesi dell'est; 388/93-Schengen; 579/94-smobilitazione armi nucleari in Russia)».

13.18 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 1.

13.10 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Sopprimere il comma 2.

13.7 PORCARI, MAGLIOCCHETTI, SERVELLO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 2.

13.19 COSTA

Sopprimere il comma 2.

13.20 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ottanta unità», con le seguenti: «quaranta unità».

13.22 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire le parole: «è elevato di 160 unità», con le seguenti: «è elevato di 80 unità».

13.24 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «è elevato a 160 unità», con le seguenti: «a 100 unità».

13.21 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 3.

13.26 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 3.

13.8 PORCARI, MAGLIOCCHETTI, SERVELLO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «affari esteri» sostituire le parole da: «nell'ambito delle» sino a «lodevole» con le seguenti: «ad avvenuto espletamento delle procedure previste al successivo comma 5 per la rideterminazione qualitativa del personale di ruolo, in numero da determinare - con riserva di posti - tramite appositi concorsi per titoli ed esami, cui si acceda con i requisiti previsti per il personale di ruolo».

13.12 SERVELLO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, PORCARI, BATTAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «cinquanta unità», con le seguenti: «venticinque unità».

13.27 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «cui aspirano» con le altre: «corrispondenti alle mansioni previste nei suddetti contratti».

13.5 BRATINA, MIGONE

Sopprimere il comma 4.

13.9 PORCARI, MAGLIOCCHETTI, SERVELLO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «724» sostituire le parole da: «saranno» sino a «estero» con le seguenti: «e a seguito della rideterminazione quaitativa nei livelli più alti – la cui graduatoria verrà riasorbita nelle nuove piante organiche, risultanti dalla revisione dei carichi di lavoro – saranno ricoperti tramite corsi-concorsi riservati al personale interno delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri».

13.13 SERVELLO, PORCARI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «10 anni», sopprimere le parole da: «riducibili» fino a: «all'estero».

13.14 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 6.

13.15 SERVELLO, PORCARI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «è autorizzato », con la seguente: «deve».

13.23 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi» con le seguenti: «snellimento delle procedure per la gestione dei fondi».

13.1 JACCHIA, TABLADINI, PROVERA

Sopprimere la lettera b), del comma 6.

13.2 JACCHIA, TABLADINI, PROVERA

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

13.16 SERVELLO, PORCARI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere la lettera d) del comma 6.

13.3

JACCHIA, TABLADINI, PROVERA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«7. Il Governo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invia alle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto relativo a:

a) definizione delle competenze del Ministero degli affari esteri;
b) definizione delle strutture in Italia ed all'estero con particolare riguardo alle fasi di programmazione, gestione e controllo di tutte le attività, tenuto conto della nuova struttura del bilancio e dei centri di responsabilità della spesa;

c) revisione dell'ordinamento di tutto il personale in servizio al Ministero a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro; nuove dotazioni organiche; individuazione piante organiche; attribuzione di responsabilità; funzioni e mansioni a tutto il personale di ruolo (qualifiche dirigenziali, ivi comprese quelle non diplomatiche, e qualifiche non dirigenziali, diplomatiche e funzionali) e contrattisti in Italia ed all'estero, ivi compreso il riordinamento omogeneo del regime del rapporto di lavoro;

d) riordino dell'indennità di servizio all'estero e del trattamento economico dei contrattisti all'estero;

e) snellimento e semplificazione delle procedure con criteri certi e non discrezionali per le funzioni e le responsabilità di gestione dei fondi all'estero in tutte le fasi della spesa.

8. Al blocco delle assunzioni di cui all'articolo 5, comma 1, può essere effettuata deroga nel triennio 1997-1999 soltanto successivamente all'emanazione del decreto di cui al comma 7 e secondo le modalità ivi definite».

13.17

SERVELLO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, degli enti pubblici anche territoriali, che risulti in servizio alla data 31 dicembre 1996 presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo, è inserito a richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero degli affari esteri; i relativi posti in organico dell'Amministrazione di appartenenza sono contestualmente ridotti».

13.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;

b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;

c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea;

d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea;

Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri, tenuto anche conto di quanto previsto al periodo precedente:

a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento;

c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.

6-ter. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si at-

tiene ai criteri direttivi indicati nel comma 6-*bis*, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.

6-*quater*. Gli schemi dei decreti di cui al comma 6-*bis* sono sottoposti alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni».

13.4

BRATINA, MIGONE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Assegni familiari)

1. Per la determinazione del reddito familiare al fine della percezione degli assegni familiari, non concorrono:

a) i redditi IRPEF relativi all'immobile di proprietà costituente la prima ed unica abitazione;

b) i redditi del coniuge che non superano i sette milioni l'anno.

2. Il reddito IRPEF relativo alla prima ed unica abitazione non viene considerato ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEF.

3. Il reddito della casa di cui al comma 2 è esentato dall'ICI per un importo pari alla metà della sua determinazione».

13.0.1

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 2.

13.11

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «ottanta unità», con le seguenti: «quaranta unità».

13.25

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Art. 14.

Al comma 1, aumentare del 100 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.1

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 90 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.2 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare dell'80 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.3 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 70 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.4 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 60 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.5 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 50 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.6 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 40 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.7 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 30 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.8 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 20 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.9 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aumentare del 10 per cento le misure del 42,5 e 29 per cento.

14.10

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Art. 15.

Sopprimere l'articolo

15.2

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assegni familiari)

1. Per la determinazione del reddito familiare al fine della percezione degli assegni familiari, non concorrono i redditi IRPEF relativi all'immobile di proprietà costituente la prima ed unica abitazione.

2. Altresì, non concorrono i redditi del coniuge che non superano i sette milioni l'anno.

3. Il reddito IRPEF relativo alla prima ed unica abitazione, non viene considerato ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEF.

4. L'ICI relativa al reddito della casa di cui al comma precedente è esentata dalla tassazione per un importo pari alla metà della sua determinazione».

15.0.1

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Art. 16.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16. - 1. Per gli anni 1998 e 1999, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotto complessivamente di un importo pari al 6 per cento del totale dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C) allegata alla medesima legge. Conseguentemente, al fine di garantire un'equa ripartizione della somma complessivamente ridotta, la quota di riduzione da porre a carico di ciascuna regione è determinata secondo il meccanismo e gli importi indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, che ten-

gono conto del peso del gettito presunto dell'imposta regionale sulla benzina. Qualora la quota di riduzione da porre a carico di ciascuna regione è superiore alla quota di fondo perequativo alle stesse attribuite, la differenza è posta a carico del gettito presunto dell'imposta regionale sulla benzina.

2. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C) allegata alla legge 28 dicembre 1995, n.549, nonché l'ammontare del gettito presunto dell'imposta regionale sulla benzina, al netto delle riduzioni di cui al comma 1».

16.1

BEVILACQUA, MARRI, BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

16.5

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

16.18

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «90 per cento».

16.6

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «90 per cento».

16.19

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «80 per cento».

16.16

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «80 per cento».

16.20

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «70 per cento».

16.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «70 per cento».

16.21

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

16.14

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

16.22

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

16.13

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

16.23

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

16.11

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

16.24

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

16.10

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

16.25

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

16.9

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

16.26

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

16.8

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

16.27

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «6 per cento» con le parole: «3 per cento».

16.2MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.3MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Sostituire il comma 4 e 5 con il seguente:

«4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti saranno compensate con un importo identico alle riduzioni del fondo perequativo suddiviso per ogni regione in base ai rispettivi gettiti erariali».

16.28

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti saranno compensate con un importo identico alle riduzioni del fondo perequativo suddiviso per ogni regione in base ai rispettivi gettiti erariali».

16.17

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale sono trasferite tutte le competenze in materia di sanità, trasporti, agricoltura, pubblica istruzione e attività produttive; le regioni devono finanziare autonomamente ed interamente le suddette competenze».

16.7

ROSSI, MORO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non influisce ai fini del calcolo dell'IVA».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica l'aliquota IVA del 19 per cento.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

16.12

ROSSI, MORO

Al comma 5, sostituire le parole: «50 a litro» con le seguenti: «30 a litro».

16.4

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non influisce ai fini del calcolo dell'IVA».

Conseguentemente, all'articolo 58 aggiungere, in fine i seguenti commi:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

16.29

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate derivanti dall'aumento della suddetta imposta saranno prioritariamente destinate a garantire il trasporto gratuito urbano per gli anziani e per gli invalidi, nonché al finanziamento di piani urbani di traffico».

16.30

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Art. 17.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5, termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente i capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per il 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forze di legge».

17.20

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

17.34

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

17.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1997, limitatamente ai contributi erariali disposti dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. I fondi provenienti dalle entrate proprie restano nella libera disponibilità dei singoli Enti. I trasferimenti erariali, disposti dallo Stato a norme di legge, sono accantonati presso le competenti sezioni di Teroreria provincia-

le e potranno essere utilizzati dagli enti beneficiari previa documentate necessità numerarie attestate dal tesoriere, dal responsabile del servizio finanziario e dal rappresentante legale dell'ente».

Conseguentemente i capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per il 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di tre punti dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle Finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996 n. 449.

17.7

CIMMINO

Al comma 1, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» con le seguenti: «compresa fra 5.000 e 3.000 abitanti»; conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» con le seguenti: «compresa fra 5.000 e 3.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 5, sostituire le cifre «5», «7» e «10», rispettivamente, con le seguenti: «10», «12» e «15».

17.50

GUBERT, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 2.

17.44

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «Ai comuni» aggiungere le seguenti: «con i bilanci non in dissesto».

17.21

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, dopo le parole: «Ai comuni», inserire le seguenti: «con i bilanci non in dissesto».

17.45

ROSSI, MORO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso contributo è riconosciuto a tutti i comuni per quanto riguarda le entrate proprie».

17.1 SARACCO, PREDÀ, PIATTI, SCIVOLETTO, FUSILLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti previsti dal capo II del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, riferiti alla verifica periodica dei pesi e misure sono soppressi analogamente a tutte le norme successive che fanno riferimento a tali adempimenti. Il Governo è tenuto ad emanare un decreto legislativo che regoli la suddetta materia alla luce della mutata situazione tecnologica del settore».

17.48 ROSSI, MORO

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Sono esonerati dalla applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse locali determinati dalla presente legge, e i commi disestati che presentino, per due esercizi finanziari della gestione riequilibrata, consuntivi in attivo».

17.300 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo la parola: «obbligatoria» aggiungere le parole: «degli aumenti».

17.300 (Nuovo testo) IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

17.22 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 3.

17.46 ROSSI, MORO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

17.47 ROSSI, MORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme concernenti la finanza locale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, trovano applicazione fino all'emanazione della legge quadro per la finanza locale e comunque non oltre il 15 settembre 1997».

17.33

ROSSI, MORO

Al comma 6, al primo periodo, dopo la parola: «avanzo» aggiungere la seguente: «presunto».

17.8

CIMMINO

Al comma 6, prima delle parole: «una tantum» inserire le seguenti: «correnti, nel limite massimo del 30 per cento, e le spese».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) prestazioni e servizi essenziali effettivamente goduti, a condizione che vi sia una relazione motivata dei funzionari responsabili e che la deliberazione consiliare sia adottata a maggioranza dei componenti del consiglio”».

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «e i bilanci del 1997» fino alla fine.

17.3

STANISCIÀ

Il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 31, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo le parole: “in sede di assestamento” sono aggiunte le seguenti: “e delle spese correnti per necessità *una tantum*, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali”».

17.1000

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo le parole: «per il rinnovo degli organi degli enti locali», inserire le seguenti: «Gli avanzi di amministrazione degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio comunale».

17.11

MARINI, IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI, CORDERO

Al comma 6 secondo periodo, sostituire la parola: «attivazione con la seguente: «impegno».

17.23

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «che abbiano deliberato per l'anno 1996 le aliquote ai fini ICI e le classi di reddito ai fini ICIAP nelle misure massime previste dalla legge. In caso contrario si procederà a una riduzione del contributo relativo al fondo ordinario pari all'1 per cento del medesimo».

17.43

ROSSI, MORO

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

17.24

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e i comuni con meno di 4000 abitanti».

17.27

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: «e i comuni con meno di 4.000 abitanti».

17.42

ROSSI, MORO

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e i comuni con meno di 3000 abitanti».

17.28

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: «e i comuni con meno di 3.000 abitanti».

17.41

ROSSI, MORO

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e i comuni con meno di 2000 abitanti».

17.29

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: «e i comuni con meno di 2.000 abitanti».

17.40

ROSSI, MORO

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e i comuni con meno di 1000 abitanti».

17.30

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: «e i comuni con meno di 1.000 abitanti».

17.39

ROSSI, MORO

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e i comuni appartenenti alle comunità montane».

17.26

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli enti locali che abbiano una situazione debitoria consolidata».

17.54

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «che abbiano deliberato per l'anno 1997 le aliquote ai fini ICI e le classi di reddito ai fini ICIAP nelle misure massime previste dalla legge. In caso contrario si procederà a una riduzione del contributo relativo al fondo ordinario pari all'1 per cento del medesimo».

17.25

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «di credito».

17.19

D'ALÌ

Al comma 9, sostituire le parole: «che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico» con le seguenti: «che prevedano il progressivo aumento del rapporto tra i ricavi del traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura fino a conseguire un rapporto di 0,35 dal 1° gennaio 2000».

17.13

VERALDI, MONTAGNINO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "del penultimo esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ultimo esercizio"».

17.14

VERALDI, MONTAGNINO

Al comma 9, aggiungere, in fine: «I mutui a totale carico dello Stato ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, concessi ai comuni fino a 5.000 abitanti per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature o impianti di depurazione e relativi agli anni sino al 1992 possono essere impegnati entro il 31 dicembre 1997».

17.37

PERUZZOTTI, MORO

Al comma 9, aggiungere, in fine: «I mutui a totale carico dello Stato concessi ai comuni fino a 5.000 abitanti per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature o impianti di depurazione e relativi agli anni 1991 e 1992 possono essere impegnati entro il 31 dicembre 1997».

17.38

PERUZZOTTI, MORO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed alla legge 8 agosto 1996, n. 431, per i progetti di edilizia scolastica già finanziati in tutto o in parte dalla Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento dei mutui a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono sanabili le irregolarità procedurali, connesse all'esecuzione di lavori di variante tecnica rispetto ai progetti esecutivi originari, che abbiano indotto la Cassa stessa, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ad adottare determinazioni interruttrive dei finanziamenti. Per conseguire la predetta sanatoria gli enti locali competenti devono approvare o riapprovare, entro il 28 febbraio 1997, i progetti contemplanti i lavori di variante dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione ed alla Cassa depositi e prestiti.

Sono estinti ad ogni effetto, conseguentemente alla intervenuta sanatoria, i procedimenti giurisdizionali pendenti proposti dagli enti locali avverso i provvedimenti con cui la Cassa depositi e prestiti abbia interrotto il finanziamento».

17.2

FORCIERI

Il comma 10, è sostituito dal seguente:

«10. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 2 e con le seguenti ulteriori variazioni:

a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;

b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;

c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;

d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;

e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b) c) e d)».

17.1500

IL GOVERNO

Al comma 10 all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «Il contributo» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il contributo è ripartito con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 492 del 1996».

17.31

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «Il contributo» sino alla fine del comma con le seguenti: «Il contributo è ripartito con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 492 del 1996».

17.49

ROSSI, MORO

Al comma 10, alle lettere a) e b), le cifre, rispettivamente, di 212.108 milioni e di 281.014 milioni sono ridotte in misura proporzionale alle cifre necessarie.

17.18

D'ALÌ

Al comma 11, aggiungere, in fine: i seguenti periodi: «La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1997, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali da utilizzarsi prioritariamente per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e per la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1998, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il terzo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari».

Conseguentemente all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

17.35

PERUZZOTTI

Al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per quanto attiene la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono presentate entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997».

17.16

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 14, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per quanto attiene la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono presentati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997».

17.17

D'ALÌ, LA LOGGIA

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e senza necessità di ulteriori specifici provvedimenti deliberativi da parte degli enti locali, l'esercizio provvisorio, per il 1997, è fissato al 30 aprile 1997. Le spese per ciascun intervento non possono superare mensilmente l'importo di un dodicesimo degli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio approvato, riclassificate secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1977, n. 194».

17.9

CIMMINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. La Corte di conti si pronuncia sulla responsabilità degli amministratori e dei consiglieri degli enti locali che hanno causato condizioni di dissesto finanziario deliberato ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Gli amministratori ed i consiglieri riconosciuti responsabili decadono dalla carica e non sono rieleggibili ovvero nominabili per un decennio».

17.5

GRILLO

All'articolo 17, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo le parole: «all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte le seguenti: «nonchè un intermediatore finanziario di cui all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo».

17.6

CIMMINO, GUBERT, FIRRARELLO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo le parole: "all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" aggiungere le seguenti: "ovvero ad un intermediatore finanziario di cui all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo"».

17.51

CIMMINO, GUBERT

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In attuazione degli articoli 3 e 5 della Costituzione, i fondi predisposti presso la Tesoreria generale dello Stato a qualsiasi titolo e comunque denominati, destinati ai trasferimenti agli enti locali

ai sensi di legge, sono riservati agli enti locali in ragione della rispettiva popolazione al 31 dicembre 1995.

14-ter. È abrogata ogni norma precedente riguardante la finanza locale e contraria al presente articolo».

17.32

ROSSI, MORO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'attività di cui sopra si intende ricompresa quella svolta dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni. Si intendono altresì ricompresi i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre"».

17.12

GIARETTA, MONTAGNINO

Al comma 14, aggiungere la parola: «anche» dopo la seguente: «predisposti».

17.1001

IL GOVERNO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«15. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici, economici e non economici, di corrispondere a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, in servizio ed a riposo, ovvero a personale estraneo, benefici aventi comunque natura patrimoniale non correlati all'effettivo perseguimento dei compiti istituzionali, fatta deroga per quelli finalizzati al recupero dei tributi evasi. In caso di violazione del predetto divieto, i dirigenti dei rispettivi servizi interessati rispondono direttamente del danno recato agli enti di appartenenza. In caso di recupero di somme evase in esercizi precedenti, l'amministrazione interessata delibera il riconoscimento di una quota percentuale delle somme recuperate in favore del personale dipendente e non dipendente operante nei singoli settori. È abrogata ogni disposizione di legge contraria».

17.15

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

All'articolo 17, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

14-ter. La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al precedente comma è effettuata attribuendo al comune, alla provincia e alla regione in cui si trova il comune quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito, a livello nazionale, il complesso dei trasferimenti erariali tra le diverse categorie di enti territoriali».

17.36

SPERONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. È istituito, a valere sul fondo sviluppo investimenti, capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il fondo per gli investimenti per i comuni inferiori a 5000 abitanti dotato per il 1997 di 600 miliardi. I contributi sono erogati in conto capitale per le spese infrastrutturali, di primaria importanza, da realizzarsi all'interno del territorio comunale. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno sentite l'ANCI e l'UNICEM».

17.53

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. I comuni possono riconoscere quali debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, anche quelle spese derivanti da pagamenti per il personale o per servizi socio-assistenziali o per spese obbligatorie cui gli amministratori hanno dovuto far fronte».

17.55

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nei Consigli comunali e nei Consigli provinciali, lo statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio; allo stesso sarà riconosciuta un'indennità assimilabile a quella degli assessori comunali».

17.56

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

All'**articolo 17**, aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 144, lettera e) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituire il comma 1, che recita: "1) personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie di ufficio per gli istituti tecnici e licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna e dell'istituto tecnico di Modica che fanno carico allo Stato" con il seguente:

"1) personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie di ufficio per istituti tecnici ed i licei scientifici, spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'Istituto tecnico di Modica"».

17.57

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Dopo l'**articolo 17**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al comma primo dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dopo il primo periodo è inserito il seguente «Non possono fare parte del territorio delle comunità montane i territori che ricadono in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.»

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti, i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, nonché i territori dei comuni montani ricompresi in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle comunità europee o dalle leggi statali e regionali».

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente «Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai territori dei comuni montani comunque esclusi dalle comunità montane».

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono soppresse le parole «e dai presidenti delle comunità montane».

5. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adeguano la perimetrazione delle comunità montane a quella determinata in sede di perimetrazione delle aree protette. Qualora per effetto della nuova perimetrazione l'intero territorio della comunità rientri in area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la regione provvede, nel termine suddetto, alla soppressione della comunità montana.

17.0.1

DI BENEDETTO, PASTORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuati fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione dei manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali».

17.0.2

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il canone di cui all'articolo 18 lettera c) della legge 5 gennaio 1994, n.36 recante disposizioni in materia di risorse idriche, relativo alle utenze di acqua pubblica per consumo umano, è aumentato di lire 57 milioni per modulo di prelievo. Per i successivi trienni il canone è rideeterminato con legge finanziaria.

L'onere derivante non può essere introdotto nelle tariffe all'utenza finale praticate dagli enti di distribuzione in misura superiore a lire 19 per metri cubi fatturato.

2. Le maggiori entrate sono trasferite per il 50 per cento alle Regioni nel cui territorio viene effettuato il prelievo di acque pubbliche, e sono destinate alla costituzione di fondi speciali a carattere rotativo per il recupero e l'ottimizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana.

3. La gestione dei fondi di cui al comma 2 è affidata per ciascuna Regione ad istituti di credito a medio termine di interesse regionale, individuati con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Gli Istituti abilitati potranno proce-

dere al finanziamento di progetti anche mediante anticipazione delle risorse attese per effetto della maggiorazione dei canoni di cui al comma 1. Gli Istituti abilitati possono altresì promuovere cofinanziamenti presso altri istituti di credito per la realizzazione di opere che fossero progettate nel quadro delle prestazioni di cui al comma 4. Gli interessi attivi eventualmente maturati per giacenze di tesoreria, e gli interessi sui prestiti effettuati, al netto delle maggiorazioni di cui al comma 6, sono obbligatoriamente destinati all'ampliamento dei fondi medesimi.

4. Le risorse dei fondi possono essere destinate esclusivamente al finanziamento di progetti di recupero di reti di distribuzione idrica eseguiti con l'impiego delle moderne tecnologie di recupero selettivo delle reti, mediante il finanziamento delle seguenti attività:

a) rilievo diagnostico delle reti di distribuzione e ricostruzione delle relative planimetrie;

b) identificazione e quantificazione delle perdite idriche;

c) progettazione ed esecuzione degli interventi immediati di ripristino delle condotte e sostituzione delle apparecchiature di manovra, in forma contestuale ed integrata alle identificazioni di cui alla lettera b);

d) installazione di contatori al consumo e di portata;

e) progettazione e piano finanziario per la realizzazione degli interventi di rifacimento e razionalizzazione di rete;

f) definizione del modello matematico di ottimizzazione delle reti ed installazione delle apparecchiature di telecontrollo dei flussi e di controllo igienico-sanitario delle acque;

g) formazione professionale dei quadri aziendali e disegno delle tecnostutture per l'esercizio a regime del nuovo *know-how* acquedottistico.

5. Le richieste di finanziamento sono presentate dagli enti di gestione della distribuzione idrica all'istituto abilitato per la Regione in cui l'ente è ubicato e/o a quello della Regione in cui si effettua il prelievo delle acque distribuite dall'ente medesimo. Ove necessario, istituti di più regioni possono cofinanziare progetti integrati sulla base di protocolli di intesa. Le risorse disponibili presso ciascun fondo regionale sono assegnate con cadenza semestrale e sono prioritariamente assicurate ai progetti riferiti ai centri urbani con oltre 50.000 abitanti ed a quelli interessati da nuovi interventi di captazione-adduzione, secondo quanto indicato al comma 10. Il finanziamento è accordato sulla base di un costo presuntivo in ragione di lire 45.000 per abitante, salvo conguaglio a saldo sulla base di apposita certificazione redatta da soggetto di fiducia dell'Istituto finanziatore.

6. I Fondi di cui al comma 2 hanno carattere rotativo. La restituzione delle risorse può avvenire in un periodo non superiore ai 10 anni, secondo piani di ammortamento concordati al termine della prima campagna di fatturazioni successiva alla esecuzione di ciascun progetto o di suoi singoli lotti funzionali. Il tasso di interesse praticato dagli istituti abilitati è fissato annualmente con decreto del Ministro del tesoro per tener conto del tasso di inflazione annua programmata, maggiorato di una percentuale riferita al costo della provvista per le anticipazioni di cui al comma 3, ed alle spese tecniche diverse da quelle di cui al successivo comma 8.

7. Per il primo triennio una quota parte pari al 10 per cento dell'importo delle maggiori risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 viene accantonato presso la Cassa depositi e crediti per la costituzione di un deposito di garanzia, allo scopo di compensare le perdite di gestione eventualmente denunciate dagli istituti abilitati in relazione a singoli progetti. Per i successivi trienni la percentuale di accantonamento viene fissata dal CIPE su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il Ministro del bilancio e dei lavori pubblici.

8. Per la remunerazione dei servizi di consulenza, monitoraggio, certificazione, ed eventuale assistenza nell'effettuazione di gare di appalto da parte degli enti interessati gli Istituti abilitati possono trattenere dal fondo amministrato somme nei limiti del 10 per cento delle sue disponibilità. Entro il 30 giugno di ogni anno le Regioni trasmettono al CIPE una relazione sulle disponibilità e gli impieghi dei Fondi e sugli esiti dei progetti finanziati.

9. I progetti finanziati dagli Istituti abilitati sono contestualmente inseriti nei programmi di cofinanziamento comunitario sulla base dei regolamenti vigenti. Le Regioni provvedono alla stipula delle relative sovvenzioni, reintegrando le disponibilità degli Istituti abilitati nella misura corrispondente ai finanziamenti eventualmente già erogati.

10. Nella formulazione del Quadro comunitario di sostegno e delle sue rimodulazioni annuali per i progetti del settore idropotabile, il Ministro dei lavori pubblici provvede altresì ad assicurare che i comuni interessati da nuove opere di adduzione e captazione di risorse idriche addizionali nonché da programmi di sostituzione integrale o parziale di reti acquedottistiche di distribuzione da finanziarsi con risorse pubbliche, siano stati preventivamente assistiti con progetti di recupero delle reti ai sensi della presente norma».

17.4

GRILLO

Al comma 4, dell'articolo 55, sostituire le parole: «25 per cento» con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente al comma 10, lettera b), sostituire la cifra: «281.014» con l'altra: «221.014».

17.450

D'ALÌ

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 55.

Conseguentemente al comma 10, lettera b), sostituire la cifra: «281.014» con l'altra: «221.014».

17.451

D'ALÌ, LA LOGGIA, MORO, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI

Al comma 3 dell'articolo 55, sostituire le parole: «dell'80 per cento e del 70 per cento» con le altre: «del 60 per cento e del 50 per cento».

Conseguentemente al comma 10, lettera b), sostituire la cifra: «281.014» con l'altra: «221.014».

17.452 D'ALÌ, MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, FOLLONI

Al comma 1 dell'articolo 55, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano all'immobile posseduto ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio di imprese artigiane».

Conseguentemente al comma 10, lettera b), la cifra: «281.014» è elevata di conseguenza.

17.453 D'ALÌ

All'articolo 44, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai soggetti affetti da handicap sensoriale di cui alla legge n. 381 del 1978 è concessa una riduzione dell'aliquota IVA dal 19 per cento al 4 per cento per l'acquisto dell'automobile».

Conseguentemente all'articolo 17, al comma 10, alle lettere a) e b) ridurre le cifre, rispettivamente, «212.108 milioni» e «281.014 milioni» in misura proporzionale alle cifre necessarie.

17.160 SCHIFANI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Suppressione del diritto demaniale in materia di diritto d'autore)

1. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1997. Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere e alla restituzione di quelle già corrisposte».

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo annuo di lire 160.000 milioni da ripartire in misura percentuale sulla base dei contributi, ordinario, consolidato e perequativo per la fiscalità locale, assegnati nel 1996 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

17.300b SELLA DI MONTELUCE

All'articolo 20, comma 10, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 10, alle lettere a) e b) ridurre in misura proporzionale le cifre: «212.108 milioni» e «281.014 milioni».

17.58

D'ALÌ

All'articolo 20, comma 10, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 10, alle lettere a) e b) ridurre in misura proporzionale le cifre: «212.108 milioni» e «281.014 milioni».

17.59

D'ALÌ

All'articolo 20, comma 10, è inserito il seguente periodo: «Tale misura è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate a fondi integrativi di previdenza istituiti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 471».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, aumentare la cifra: «190», in misura corrispondente.

17.60

VEGAS, D'ALÌ, PASTORE, VENTUCCI, AZZOLLINI

All'articolo 20, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «in 18 rate bimestrali», con le seguenti: «in 30 rate trimestrali».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, aumentare la cifra: «190», in misura corrispondente».

17.61

D'ALÌ

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Soppressione del diritto demaniale in materia di diritto d'autore)

1. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da

rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di potere di pubblico dominio, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1997. Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere e alla restituzione di quelle già corrisposte».

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorere dall'anno 1997 un contributo annuo di lire 160.000 milioni da ripartire in misura percentuale sulla base dei contributi, ordinario, consolidato e perequativo per la fiscalità locale, assegnati nel 1996 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

17.158

SELLA DI MONTELUCE

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Sopprimere l'articolo.

18.23

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

18.2

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - 1. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

2. La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al precedente comma 1 è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito, a livello nazionale, il complesso dei trasferimenti erariali tra le diverse categorie di enti territoriali».

18.20

SPERONI

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - 1. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

2. La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al precedente comma 1 è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito, a livello nazionale, il complesso dei trasferimenti erariali tra le diverse categorie di enti territoriali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

18.21

SPERONI

Sopprimere il comma 1.

18.3

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «occorrenti per» con le seguenti: «atte a».

18.4

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.5

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «servizi» aggiungere la seguente: «minimi».

18.6

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti».

18.27

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis.) introduzione di parametri che tengano conto di indici di densità demografica, di dispersione insediativa, d'invecchiamento della popolazione;».

18.26

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.7

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.8

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.9

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

18.10

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

18.11

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18.12

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) definizione di indicatori premianti dei migliori rapporti tra tariffe, costi e qualità dei servizi».

18.24

D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

18.13

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, alla fine della lettera h), aggiungere il seguente periodo:
«salvo i casi nei quali, data la struttura insediativa, tale forma associata non garantisce una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi».

18.25

GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) introduzione del principio prioritario di proporzionalità tra trasferimenti all'ente e gettito fiscale prodotto nel territorio dell'ente stesso».

18.14

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) parametri che penalizzino gli enti che non perseguono l'evasione dei tributi locali».

18.15

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) parametri che valorizzino l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti secondo gli *standards* degli enti più virtuosi».

18.16

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) determinazione di parametri che tengano conto delle difficoltà orografiche dei comuni montani e di particolari realtà geografiche».

18.17

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«i) a decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei co-

muni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi;

l) la ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato alla precedente lettera è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito, a livello nazionale, il complesso dei trasferimenti erariali tra le diverse categorie di enti territoriali».

18.22

SPERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

18.18

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

18.19

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è differito al 31 luglio 1997, con riconoscimento dei debiti contratti fino al 31 dicembre 1996».

18.0.1

FOLLIERI, POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'obbligo della copertura, nella misura percentuale stabilita dal legislatore, dei costi dei servizi comunali a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è da intendersi riferito al costo complessivo di tutti i servizi e non già dei singoli servizi».

18.0.3

D'ALÌ, LA LOGGIA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Ministro dell'interno presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione con l'evidenziazione dei bilanci riclassificati dell'esercizio precedente dei comuni e delle province, divisi, per i comuni, per le seguenti classi demografiche:

- a) con abitanti fino a 15.000;
- b) con abitanti fino a 250.000;
- c) con oltre 250.000 abitanti».

18.0.2

SPERONI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.8

MANFROI, GNUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 28 settembre 1996» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.4

LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 28 settembre 1996», con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.6

PALOMBO, DANIELI, PELLICINI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 settembre e fino al 31 dicembre 1977» con le seguenti: «dal 1° gennaio 1977 e fino al 31 dicembre 1977».

19.1

PELLICINI, DE SANTIS, PALOMBO, MANFREDI

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 28 settembre 1996» con le parole: «A decorrere dal 28 novembre 1996».

19.3 PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «30 giugno 1997».

19.9 MANCA, MANFREDI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «, ovvero in caso di collocamento in congedo a domanda a condizione che il richiedente si trovi a meno di quattro anni dal raggiungimento del predetto limite di età ed abbia maturato almeno 37 anni di contribuzione».

19.5 LISI, MISERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «, ovvero in caso di collocamento in congedo a domanda a condizione che il richiedente si trovi a meno di quattro anni dal raggiungimento del predetto limite di età ed abbia maturato almeno 37 anni di contribuzione».

19.7 PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

All'emendamento 19.1000, al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «dando la precedenza in relazione diretta alla differenza tra età degli aventi diritto, e durata media di vita in Italia secondo più i recenti dati ufficiali ISTAT calcolati direttamente per uomini e donne».

19.1000/2 GUBERT

All'emendamento 19.1000, al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il decesso del soggetto interessato o dei loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità successivamente alla data del 30 marzo 1996, non fa venir meno il diritto degli eredi di percepire le annualità, di cui al comma 4, non ancora versate».

19.1000/3 GUBERT

All'emendamento 19.1000, sopprimere il comma 5.

19.1000/5 GUBERT

All'emendamento 19.1000, sopprimere il comma 6.

19.1000/4

GUBERT

All'emendamento 19.1000, al comma 6, sopprimere le parole: «con compensazione delle spese fra le parti».

19.1000/1

GUBERT

All'emendamento 19.1000, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510».

19.1000/10

IL GOVERNO

All'articolo 19, aggiungere i seguenti commi:

«4. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

5. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 4 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 4.

6. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 4 e 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 6, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

19.1000

IL GOVERNO

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 3 dicembre 1996, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis. (*Doc. IV-bis*, n. 6).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

- Richiesta dell'ingegner Claudio Regis, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, in relazione al procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, commi 1 e 4, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

II. Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dai senatori Giuseppe Arlacchi e Giuseppe Ayala. (*Doc. IV-ter*, n. 5).

Verifica dei poteri

- I. Esame della seguente materia:
- Verifica delle elezioni della Regione Veneto.
- II. Comunicazioni del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.
-

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

**(5^a - Bilancio)
(6^a - Finanze e Tesoro)**

Martedì 3 dicembre 1996, ore 10 e 16

In sede referente

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1704) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 3 dicembre 1996, ore 16

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola*).
- BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali (1371).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

II. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).
- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (1546).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*)
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Martedì 3 dicembre 1996, ore 14,30

Comunicazioni del Presidente.

